

RESOCONTO STENOGRAFICO

432.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG		PAG.
Missione	51111	ROMITA PIER LUIGI, <i>Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie</i>	51131, 51133
Disegno di legge: (Stralcio di disposizioni da parte di una Commissione in sede legislativa)	51140	SODDU PIETRO (DC), <i>Relatore</i>	51130, 51133
Disegno di legge (Discussione): Delega al Governo per l'attuazione di direttive della Comunità economica europea in materia di sanità e di protezione dei lavoratori (3934). PRESIDENTE	51130, 51131, 51133, 51135	Disegno di legge (Discussione): S. 1519 — Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria (<i>approvato dal Senato</i>) (4241). PRESIDENTE	51136
MARINUCCI ELENA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	51135	MASTRANTUONO RAFFAELE (PSI), <i>Relatore</i>	51136
MONTANARI FORNARI NANDA (PCI)	51131	VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	51136
		Proposte di legge: (Annunzio)	51140

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

PAG.	PAG.	
(Approvazioni in Commissione)	51140	51116, 51117, 51118, 51119, 51120, 51121, 51122, 51123, 51124, 51125, 51126
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	51140	ANDREIS SERGIO (<i>Verde</i>) 51113
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	51111	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (<i>MSI-DN</i>) . 51115, 51117, 51119
Proposta di legge costituzionale (Di- scussione):		BRUNO ANTONIO (<i>PSDI</i>) 51114
CAVERI ed altri: Modifiche ed integra- zioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta e per la Sardegna (<i>prima deliberazione</i>) (1714-bis).		MASTELLA CLEMENTE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . 51112, 51114, 51116, 51118, 51119, 51121, 51122, 51124
PRESIDENTE	51126, 51127, 51129, 51130	PICCHETTI SANTINO (<i>PCI</i>) 51125
CAVERI LUCIANO (<i>Misto-UV</i>), <i>Relatore</i> .	51126, 51129	RUSSO FRANCO (<i>Misto</i>) 51121
FRANCHI FRANCO (<i>MSI-DN</i>)	51127	TRABACCHINI QUARTO (<i>PCI</i>) 51123
MACCANICO ANTONIO, <i>Ministro per gli af- fari regionali ed i problemi istituzio- nali</i>	51127, 51129	Corte costituzionale:
Interrogazioni e interpellanza:		(Annunzio di sentenze) 51141
(Annunzio)	51144	Documenti ministeriali:
Interpellanze e interrogazioni (Svolgi- mento):		(Trasmissione) 51144
PRESIDENTE	51111, 51112, 51113, 51114,	Sindacato ispettivo:
		(Ritiro di un documento) 51145
		(Trasformazione di documenti) . . . 51145
		Ordine del giorno della prossima se- duta 51138

La seduta comincia alle 9,30.

FRANCO FRANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Amalfitano è in missione per incarico del suo ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad essa attualmente assegnate in sede referente:

SCOVACRICCHI e ROMITA: «Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» (403); MANCINI VINCENZO ed altri: «Modificazioni alla legge 20

ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» (460); FIANDROTTI ed altri: «Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» (1429); AMODEO ed altri: «Integrazioni e modificazioni alle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» (1901); BORGOGGIO e DI DONATO: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, concernente la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» (2518) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze e interrogazioni.

Cominciamo dalla seguente interpellanza:

«I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri della difesa e della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

la Repubblica italiana si fonda sul perseguimento della pace, della libertà, della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

democrazia e della giustizia per le popolazioni;

è compito dello Stato diffondere ed educare i giovani a questi ideali costituzionali attraverso ogni forma e manifestazione pubblica;

nell'articolo 11 della Costituzione si proclama solennemente che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali;

le forze armate della Repubblica si ispirano rigorosamente a questi principi costituzionali ed hanno come fine esclusivo la difesa della popolazione dalle minacce provenienti dall'esterno;

in omaggio a questi principi la denominazione del Ministero della guerra è stata mutata correttamente in Ministero della difesa —:

1) i motivi per cui le tre Scuole militari italiane di Civitavecchia, Livorno e Firenze mantengono le denominazioni di «Scuole di Guerra» in contrasto con la dizione del Ministero da cui dipendono, malgrado da più parti si sia sollecitato questo doveroso aggiornamento della dizione che contraddice i principi ispiratori delle forze armate della Repubblica.

2) se non si ritenga opportuno provvedere con apposito e sollecito provvedimento a mutare dizione alle Scuole militari italiane in armonia con gli ideali ed i valori di pace informatori della Repubblica.

(2-00284)

«Mattioli, Andreis, Salvoldi, Filippini Rosa, Procacci».

(12 maggio 1988).

L'onorevole Andreis ha facoltà di illustrare l'interpellanza Mattioli n. 2-00284, di cui è cofirmatario.

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto far presente al sottose-

gretario per la difesa che la nostra interpellanza era stata presentata il 12 maggio 1988: sono passati due anni, in barba a quanto stabilito dall'articolo 137 del regolamento!

Pregherei il sottosegretario Mastella, visto che il Ministero della difesa è sempre molto lento nelle risposte ed intralcia la funzione di sindacato ispettivo dei parlamentari, di far fare qualche marcia punitiva ai colonnelli che lavorano alle sue dipendenze, se non sono in grado di rispettare le norme contenute nel regolamento della Camera.

Detto questo, Presidente, desidero far presente che la nostra interpellanza ha valore simbolico: chiede al Governo se non intenda mutare il nome delle cosiddette «scuole di guerra» che nel nostro paese sono ancora tre: le scuole militari di Civitavecchia, Livorno e Firenze.

Questa dizione ci sembra un anacronismo e speriamo che il Governo voglia fornire una risposta positiva alla nostra interpellanza, in considerazione sia della conclamata politica di pace del nostro paese (articolo 11 della Costituzione), sia del clima internazionale, che è profondamente mutato e che rende di cattivo gusto la denominazione delle tre scuole militari che ho citato prima.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero innanzi tutto dire all'onorevole Andreis che il ritardo probabilmente è imputabile al precedente Governo. Per quanto riguarda l'attuale vi è infatti una maggiore celerità, visto che la risposta interviene, anche se non puntuale — e di ciò mi dispiaccio — come l'onorevole Andreis si aspettava.

Desidero precisare che in questo caso la risposta vale anche per il ministro della pubblica istruzione, cui l'interpellanza era rivolta congiuntamente al ministro della difesa.

Per quanto riguarda la denominazione «scuola di guerra», conferita alle scuole

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

militari di Civitavecchia, Livorno e Firenze, essa non appare in contrasto con gli ideali di pace sanciti dalla Carta costituzionale, né contraddice i principi ai quali si ispirano le forze armate, il cui fine è e rimane la difesa della patria da ogni aggressione esterna, che speriamo, in virtù di questa evoluzione del processo della pace che ormai appare quasi generalizzato nel mondo, non abbia mai a verificarsi.

Tale denominazione sta a precisare, come nel caso di qualsiasi altro tipo di scuola, la natura degli studi — e sottolineo degli studi — in esse condotti. Nomi analoghi risultano per altro assegnati alle corrispondenti scuole in quasi tutti i paesi del mondo, compresi quelli ove esistono ministeri specificatamente denominati «della difesa».

PRESIDENTE. L'onorevole Andreis ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interpellanza Mattioli n. 2-00284, di cui è cofirmatario.

SERGIO ANDREIS. Presidente, forse ai militari dipendenti del sottosegretario non basta qualche marcia come punizione; forse dovrebbero essere mandati nelle zone di guerra, visto che si insiste nel voler mantenere quella certa denominazione.

Io devo dichiarare, anche a nome del mio gruppo, l'insoddisfazione totale. Mi sembra di percepire anche un certo provincialismo nella risposta del Governo, quando si fa riferimento ad altri paesi. Forse il sottosegretario o gli uffici che gli hanno preparato la risposta dovrebbero sapere che nei paesi scandinavi, per esempio, a partire dal 1964, anno in cui venne fondato l'Istituto di ricerche sulla pace, le discipline relative alla guerra, e più propriamente alla dinamica guerra-pace nella risoluzione dei conflitti, fanno parte delle cosiddette ricerche sulla pace, che in questi anni sono fiorite — con la sola eccezione del nostro paese — non solo nelle accademie militari, ma anche in istituti universitari.

Anche alla luce di queste considerazioni quanto ci è stato risposto appare anacronistico, controproducente e contraddittorio. Forse il sottosegretario Mastella non

ha controllato la risposta prima di leggerla in aula, ma a me sembra di percepire una contraddizione stridente tra la prima e la seconda parte. Il voler continuare ad insistere in questa denominazione è — lo ripeto — oltre che molto deludente, anche anacronistico, visto che si tratta di mantenere in vita simboli obsoleti e contrari a quanto il nostro Governo dichiara di voler fare.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla seguente interpellanza:

«Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della difesa, per sapere — premesso che:

sono trascorsi più di due anni dall'approvazione da parte delle Camere della legge 24 dicembre 1986, n. 958, relativa alle «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata». Tra gli elementi più innovativi del testo di legge, per il quale il partito dell'interpellante ha fornito un sostanziale contributo, apparivano la regionalizzazione ed il servizio civile;

l'approvazione della legge n. 958 del 1986 ha creato grandi aspettative tra i giovani, soprattutto nella parte in cui all'articolo 1, comma 4, recita testualmente: «Compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, l'amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o unità ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati»;

mantenere i coscritti dislocati in regioni diverse da quelle di provenienza indebolisce certamente i punti di riferimento culturali e sociali. L'adeguamento, invece, delle leve militari alle realtà ed alle dimensioni regionali non verrà di certo a pregiudicare né la qualità dei corsi di specializzazione, né la tempestività di iniziative di soccorso o di volontariato ovunque si rendessero necessarie, né la resa di manovre congiunte (così come avviene a livello NATO), ma anzi ne garantirà maggior puntualità ed operatività;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

si aggiunga il fatto che proprio a partire dall'intervento del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia, e quindi i conflitti vietnamita ed afgano, nonché quello arabo-israeliano, hanno fatto tramontare lo spauracchio di una invasione militare della Repubblica da nord-est, facendo venir meno anche le motivazioni che avevano suggerito una abnorme e gravosa concentrazione di truppe e di servitù militari nelle regioni nordorientali del paese;

una più equilibrata redistribuzione delle truppe di leva nelle diverse regioni decongestionerà, oltretutto, le regioni nord-orientali, favorirà le economie locali ed offrirà maggiori garanzie alle altre regioni in caso di calamità naturali;

l'espletamento del servizio di leva nella propria regione dovrebbe anche determinare una significativa riduzione dei crescenti fenomeni di diffusione della droga, ricatti, scippi, della emarginazione della quale si sentono vittime tanti giovani che si trovano a vivere in realtà anche assai diverse da quelle originali, con le conseguenze, talvolta anche drammatiche, che si sono manifestate più volte —:

quale sia lo stato di applicazione della legge ed in particolare della cosiddetta «regionalizzazione» e se, come pare di constatare, vi sono dei ritardi, come il Governo intenda operare per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua piena applicazione.

(2-00521)

«Bruno Antonio».

(16 marzo 1989).

L'onorevole Antonio Bruno ha facoltà di illustrarla.

ANTONIO BRUNO. Rinuncio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario*

di Stato per la difesa. La percentuale dei giovani destinati a prestare servizio militare di leva nella propria regione, o comunque entro 350 chilometri dalla propria residenza, è attualmente del 65 per cento.

I motivi che impediscono un aumento della percentuale della regionalizzazione sono la non omogenea distribuzione sul territorio nazionale delle unità militari rispetto alla situazione demografica delle regioni; la necessità di reperire su scala nazionale elementi destinati a corpi ed a incarichi speciali; l'attuale distribuzione geografica delle infrastrutture delle forze armate.

In relazione al rilievo che il mantenimento dei coscritti in regioni diverse da quelle di provenienza indebolirebbe i punti di riferimento culturali e sociali dei giovani, si osserva che, al contrario, la possibilità di confrontare esperienze e conoscenze con realtà sociali e culturali diverse dovrebbe portare ad un rafforzamento e ad un ampliamento degli orizzonti culturali dei giovani di leva.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonio Bruno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00521.

ANTONIO BRUNO. Signor Presidente, mi attendevo una risposta simile a quella che ha fornito il sottosegretario di Stato, onorevole Mastella.

A mio avviso la realizzazione del processo di regionalizzazione si rende necessaria per tutti quei casi ai quali ho fatto riferimento nella mia interpellanza.

Allo stato dei fatti, debbo dunque dichiarare che sono parzialmente soddisfatto della risposta fornitaci dal rappresentante del Governo, e che mi auguro che il Ministero della difesa possa portare a termine nel prossimo futuro quel processo di regionalizzazione al quale si è fatto riferimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla seguente interpellanza:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della difesa e degli affari esteri, per sapere — premesso:

che l'Associazione nazionale combattenti italiani in Spagna aveva richiesto di celebrare il cinquantenario della conclusione della guerra spagnola con una manifestazione all'Altare della Patria, per onorare i caduti, tutti i caduti senza distinzione di parte, con un atto di nobiltà e di altissimo significato, che onora i veri combattenti di quella guerra —

a quali principi morali, a quali concezioni ideali, a quale rispetto verso i caduti, verso le nostre forze armate, e la stessa Costituzione e dignità nazionale si sia richiamato il ministro della difesa che ha emesso, a giustificazione della decisione di vietare la manifestazione all'Altare della Patria, un allucinante comunicato, che coinvolge la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli affari esteri, ove — testualmente — si afferma: «La Presidenza del Consiglio e il Ministero degli esteri non hanno ritenuto opportuna la celebrazione della ricorrenza all'Altare della Patria, considerato anche che il governo spagnolo si è astenuto da ogni celebrazione della ricorrenza dell'anniversario»... «gli *ex* combattenti italiani in Spagna, potranno rendere omaggio al sacello del Milite ignoto in forme e tempi confacenti ai rapporti tra i due Stati amici». Dal che si deduce: che non si può e non si deve ricordare la fine della guerra, e il sacrificio di chi è morto da una parte e dall'altra, in Italia, se non vi è il permesso di uno Stato straniero; che ogni manifestazione pubblica e ogni celebrazione patriottica deve essere subordinata all'approvazione di uno Stato straniero, così che diviene evidente, per la miseria e miopia morale dei nostri governanti, che dovremo arrivare il prossimo 4 novembre ad attendere, per le manifestazioni della vittoria nella guerra 1915-1918, l'approvazione dello Stato austriaco, tedesco e degli altri belligeranti.

Poiché questa situazione specifica fa dipendere l'omaggio ai caduti da una autorizzazione da parte del governo socialista spagnolo, che evidentemente non è pervenuta, gli interpellanti chiedono di sapere se

— paradossalmente — tale richiesta sia stata avanzata dal Governo italiano, e se tale evento proponga persino il devoto riconoscimento e omaggio ai caduti quale variabile politica e costante sudditanza ai Governi stranieri; se questo nuovo atteggiamento esprima la considerazione che il Governo italiano ha della sovranità ed indipendenza nazionali.

Gli interpellanti, denunciando e condannando questo vergognoso comportamento, sollecitano una immediata risposta del Presidente del Consiglio, del ministro della difesa e del ministro degli affari esteri, per conoscere tutte le responsabilità in questa decisione che ha oltraggiato la memoria dei nostri Caduti, e offeso la dignità del popolo italiano.

(2-00532)

«Tremaglia, Pazzaglia, Baghino, Pellegatta».

(3 aprile 1989).

L'onorevole Baghino, cofirmatario dell'interpellanza Tremaglia n. 2-00532, ha facoltà di illustrarla.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, signor sottosegretario, il significato della mia interpellanza va al di là dello specifico motivo della sua presentazione. Si vuole infatti richiamare l'attenzione su una questione morale, di tradizione, di rispetto, su una questione cioè importante per la storia patria. Con tale interpellanza si vuole altresì porre l'accento sul rispetto che hanno sempre manifestato nei confronti dell'Italia tutti i governi che si sono succeduti fino alla fine infausta della guerra del 1945, per coloro che si sono sacrificati per la patria, che hanno difeso ovunque la dignità della patria, che hanno rispettato i colori della bandiera, il significato morale, culturale e politico della propria patria.

Colgo questa occasione per sottolineare che nel Governo vi è chi non rispetta i caduti. I rappresentanti dei combattenti della guerra spagnola chiedono, nella ricorrenza della fine vittoriosa della guerra

in Spagna contro il comunismo, il bolscevismo e il marxismo, in difesa del Mediterraneo, della propria cultura, tradizione, mentalità e costumi, di deporre una corona all'Altare della patria, simbolo di tutti coloro che hanno sacrificato la vita in guerra per compiere il proprio dovere.

Ebbene, il ministro per la difesa non ha concesso l'autorizzazione, con ciò dimostrando di essere al di fuori della storia, di non avere sensibilità nazionale, di non capire il significato dell'omaggio ai caduti della patria, a tutti i caduti, senza distinzioni.

Il ministro, dicevo, ha rifiutato l'autorizzazione, ma non si è limitato a questo: per spiegare il diniego ha affermato addirittura, in un comunicato, che, considerato che da parte del governo spagnolo non sarebbe stata organizzata alcuna manifestazione per ricordare quell'anniversario, non si riteneva lo si dovesse celebrare in Italia. In tal modo si è quasi fatto dipendere dalla volontà di uno stato straniero l'omaggio ai propri caduti, a quanti hanno servito la nazione, quasi che — ecco l'assurdo! — per celebrare i nostri caduti occorra l'assenso di un paese straniero.

La questione del mancato rispetto nei confronti dei combattenti, dei caduti, si è protratta troppo a lungo, assurdamente ed anche offensivamente. È dal 1945 che non si vuole prendere atto degli avvenimenti verificatisi in Italia nel 1940 — l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 — per riconoscere e onorare chi, comunque e per qualsiasi ragione, ha inteso difendere la patria.

Si nega la possibilità di svolgere una simile cerimonia di omaggio proprio ora che l'esperienza della Russia sovietica documenta il fallimento dei motivi per cui quel paese voleva impadronirsi della Spagna, nel momento in cui si denunciano settanta anni di soprusi, eccidi, assassini. Chi dopo l'8 settembre ha scelto di combattere a fianco dei cosiddetti alleati dimentica di avere in definitiva difeso la Russia sovietica contro gli interessi del mondo, contro le necessità umane di tutte le popolazioni!

Ecco i motivi della nostra reazione, ecco perché cogliamo questa occasione per in-

vitare il Governo a porre fine finalmente alla guerra civile, a riconoscere i diritti acquisiti da tutti i combattenti della Repubblica sociale italiana e a farla finita con la negazione del riconoscimento delle decorazioni al valore militare guadagnate in Spagna dai combattenti volontari italiani!

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il sottosegretario di Stato per la difesa.

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, probabilmente la mia risposta, dato il calore dell'intervento dell'onorevole Baghino, non chiarirà gli elementi di fondo della sua interpellanza.

Desidero solo e molto brevemente ricordare che, com'è stato precisato nella risposta ad una precedente interrogazione, presentata da uno dei firmatari dell'interpellanza cui mi accingo a rispondere, la richiesta dell'Associazione nazionale combattenti italiani in Spagna di deporre due corone di alloro all'Altare della patria in occasione del cinquantenario della conclusione della guerra civile in Spagna non è stata accolta. Il motivo del rifiuto fu che, poiché la data del 1° aprile non è in alcun modo ricordata dal governo spagnolo, né risultava che per il cinquantenario di questa ricorrenza venisse organizzata alcuna manifestazione celebrativa, si ritenne di conseguenza che la cerimonia si sarebbe risolta in una manifestazione di parte. Per questo motivo si ravvisò l'opportunità di non concedere l'autorizzazione.

A queste motivazioni ci si richiama in riferimento all'interpellanza in oggetto, soggiungendo che il Governo respinge le illazioni degli onorevoli interpellanti (nonostante la stima che ho per il collega Baghino le sue argomentazioni non mi hanno convinto), intese a collegare la mancata autorizzazione ad intenti oltraggiosi verso i caduti (così non è) ed alla rinuncia a far valere principi di sovranità e di indipendenza nazionali.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interpellanza Tremaglia n. 2-00532, di cui è cofirmatario.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, sono ovviamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto egli non ha fatto altro che ribadire la motivazione che diede il Ministero della difesa, chiamando in causa anche quello degli esteri, allorché non autorizzò la manifestazione.

Non possiamo certamente considerare una manifestazione di parte deporre all'Altare della patria una corona d'alloro per celebrare il cinquantenario della conclusione vittoriosa della guerra civile in Spagna. Non dimentichiamo tra l'altro che essa ha permesso che nel bacino del Mediterraneo vi fosse quella libertà di cui tutti godiamo.

È assurdo che il Governo definisca come una celebrazione di parte il deporre una corona d'alloro all'Altare della patria, che rappresenta tutti i caduti. Quali debbono essere allora, perchè non appaia di parte agli occhi dei membri del Governo, le caratteristiche di una manifestazione in ricordo dei caduti, di chi si è sacrificato, di chi ha dato la propria vita?

Riaffermando la mia insoddisfazione per la risposta del sottosegretario, mi auguro che il Governo ritorni sui suoi passi e rispetti questi combattenti, che hanno sacrificato la loro vita per la grandezza della patria.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Mellini, Vesce e Calderisi, ai ministri della difesa, dell'interno e di grazia e giustizia, «per conoscere con quali criteri, con quali obiettivi e con quali specifiche istruzioni in ordine all'atteggiamento da tenere nei confronti delle persone residenti nella zona, sia stata preparata ed attuata la cosiddetta esercitazione del reparto «Friuli» dell'esercito nella zona dell'Aspromonte.

In particolare, per conoscere se siano state date istruzioni dirette a garantire o invece a limitare la libertà di movimento delle persone nella zona delle operazioni, se siano state date disposizioni in ordine all'atteggiamento da tenere in corso di riscontro di sospetto di flagranza di reati o di tracce o prove di reati.

Per conoscere inoltre quali garanzie di preparazione specifica potessero dare ufficiali, graduati e gregari in ordine ad eventuali compiti quali quelli sopra ipotizzati.

Per conoscere altresì se i ministri interrogati abbiano tenuto presente, nelle decisioni adottate in ordine a tale dimostrazione militare, sia il significato di una operazione dell'esercito in funzione di «ordine pubblico» che trova precedenti in movimenti infausti della nostra storia ed in particolare in quella del Mezzogiorno e della Calabria, sia i gravi inconvenienti che hanno dato luogo anche ad un procedimento relativo ad un omicidio colposo nel comune di Platì, determinati da operazioni di «rastrellamento» di corpi speciali di polizia con il blocco di un intero paese e con impedimento della libertà di movimento di tutti gli abitanti, medici e malati compresi, che si sono purtroppo dovuti registrare in epoca recente.

Per conoscere se i ministri interrogati ritengano veramente che misure del genere, oltre che soddisfare esigenze di una certa opinione pubblica di altre zone d'Italia, possano servire a rafforzare la fiducia nello Stato e nel diritto e la certezza nel rispetto della dignità individuale e collettiva nella zona interessata» (3-01081).

(13 settembre 1988).

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Russo Franco e Ronchi, al ministro della difesa, «per conoscere — in relazione alla decisione del ministro della difesa di non trasmettere alla stampa una risposta del COCER alle dichiarazioni del generale Jucci espresse in Commissione difesa della Camera dei deputati —:

quali siano le ragioni di questo intervento censorio nei confronti di un organismo di rappresentanza eletto democraticamente, che tenta solo di svolgere il proprio compito che è quello di dare voce a decine di migliaia di carabinieri;

se non ritenga che in questo modo si

acuiscono i motivi di tensione già esistenti, tra cui, appunto, la restrizione dei diritti democratici, la difficoltà di stabilire un rapporto costruttivo tra Arma e società, l'anacronismo di regolamenti e consuetudini ormai insostenibili, eccetera;

se non ritenga, infine, di ritornare sulla propria decisione e di consentire, anzi di favorire, la pubblicazione e la diffusione delle considerazioni del COCER, stimolando i settori di comando a recedere da un atteggiamento di contrapposizione alle legittime esigenze del proprio personale ed avviare il necessario dialogo e la improcrastinabile riforma dei regolamenti dell'Arma dei carabinieri» (3-01502).

(27 febbraio 1989).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il regolamento di disciplina militare non consente l'invio o il rilascio alla stampa o ad organi di informazione di comunicazioni o di dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. Inoltre il regolamento di attuazione della rappresentanza militare vieta ai militari la divulgazione delle delibere degli organismi rappresentativi. L'emanazione di comunicati della rappresentanza non è pertanto consentita, come d'altra parte ha anche affermato il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo.

Per quanto attiene in particolare alla richiesta del COCER di emettere un comunicato sulle dichiarazioni del generale Jucci, non si è ritenuto di poterla accogliere, in quanto la materia trattata riferiva valutazioni più correttamente proponibili in sedi diverse da quelle indicate, come, ad esempio, l'audizione presso il Ministero della difesa, ovvero presso la Commissione difesa della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Franco Russo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01502.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, sono assolutamente insoddisfatto della risposta fornita perché il Ministero, secondo l'esposizione del sottosegretario onorevole Mastella, si è attenuto al modo in cui il comandante Jucci ha gestito questo ed altri problemi.

Per venire al caso, rilevo che destò molto scalpore tra i cittadini il documento elaborato dal COCER nel febbraio 1989 sullo stato di malessere che attraversava l'Arma dei carabinieri. Il COCER, che è un organo di rappresentanza, inviò al generale Jucci in unica copia tale documento e fu lo stesso generale Jucci a diffonderlo dandone la propria interpretazione. Il COCER chiese allora al ministro della difesa *pro tempore* di poter replicare al generale Jucci (quindi, ha agito con estrema lealtà e, posso aggiungere, anche con alto senso del dovere), ma gli venne imposto il silenzio.

È vero, onorevole Mastella, che la legge sui principi, la n. 372 del 1978, stabilisce limiti alla libera espressione del pensiero dei militari su questioni riservate. Avendo però letto il documento (diffuso, lo ripeto, dal generale Jucci), non mi risulta che l'analisi effettuata dal COCER attenga a questioni riservate. Infatti, della legge del 1978 è stato operato uno stravolgimento attraverso il regolamento di attuazione delle rappresentanze militari, che all'articolo 12 fa divieto di esprimere la propria opinione. A me pare che il problema posto dal COCER riguardi una questione generale, e cioè il ruolo e gli ambiti di intervento della rappresentanza dell'Arma dei carabinieri, e attenga anche ad un problema che il ministro Martinazzoli e, immagino, anche il sottosegretario onorevole Mastella si sono posti, tant'è vero che il Ministero ha elaborato in materia un disegno di legge e lo ha presentato al Senato, ma lo ha poi ritirato per le pressioni di un altro ex generale, Cappuzzo, ora senatore della democrazia cristiana.

All'onorevole Mastella rivolgo allora la seguente domanda, alla quale non potrà rispondere perché non può replicare, ma in base alla quale spero possa attivare i canali governativi: perché non si stabilisce direttamente quali sono gli ambiti di inter-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

vento del COCER? Vorrei inoltre sapere se non si ritenga che un processo di democratizzazione anche nell'ambito dell'Arma dei carabinieri, lungi dall'oscurare i compiti e le finalità della medesima, possa invece favorire un atteggiamento di partecipazione sentita da parte dei carabinieri, superando la concezione paternalistica di cui il generale Jucci è l'emblema, tanto che per lui i carabinieri dovrebbero vivere 24 ore in caserma, essere sottoposti sempre alle rispettive gerarchie; in sostanza, dovrebbero essere — stando ad alcune clamorose dichiarazioni del generale Jucci — specchio di virtù, ma esserlo nel senso indicato dalla propria gerarchia.

Con questa concezione molto arcaica mi sembra non sia possibile giungere ad alcuna soluzione dei problemi dei carabinieri, né alle necessarie forme di democratizzazione (e non di smilitarizzazione) come il COCER ha sempre sostenuto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Del Donno e Baghino, ai ministri della difesa e di grazia e giustizia, «per conoscere:

quali siano i motivi, validamente giuridici, per cui a quarantacinque anni dalla fine della guerra viene perpetuata una discriminazione nei confronti degli italiani che dopo l'8 settembre 1943 scelsero la via dell'onore nell'unica prospettiva della morte eroica, nel sangue giovanile, dell'obbroscuro tradimento. Partendo dal principio che il soldato è sacro alla patria, non è contro di lui che va esercitata la severità, ma sui veri responsabili di vertice. Per il soldato il patriottismo è religione, è sacralità; non si sarebbe pertanto mai dovuti escludere dal beneficio pensionistico, di 30 mila lire mensili, i militanti nella RSI;

se il Governo intenda lasciare immutata una situazione che all'interrogante appare giuridicamente inaccettabile, e cioè il fatto che sono discriminati non soltanto coloro che prestarono servizio per la prima volta nei reparti repubblicani, ma anche coloro che avevano combattuto con il regio esercito, e poi aderirono alla RSI,

tanto più che nel dopoguerra la sentenza emessa nell'aprile 1954 dal tribunale supremo militare, sul ricorso di Zuccari ed altri, ha sancito il riconoscimento di beligeranti ai soldati del nord;

se il Governo intenda abbandonare tale posizione discriminatoria per ritornare all'equità ed alla giustizia anche in considerazione del fatto che ogni cosa ha il suo tempo, ed è venuta l'ora della verità: i ministri della difesa e di grazia e giustizia ubbidiscano alla voce della verità e della giustizia e con un provvedimento libero e dritto cancellino questo anacronismo dal popolo italiano» (3-01704).

(27 aprile 1989).

L'onorevole sottosegretario di Stato ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA, Sottosegretario di Stato per la difesa. In questo caso la risposta è data anche a nome del Ministero di grazia e giustizia.

È da ritenere che gli onorevoli interroganti si riferiscano a coloro che, avendo militato nelle file della Repubblica sociale italiana, sono esclusi dai benefici previsti per i combattenti anche per i servizi prestati nelle forze armate regolari anteriormente all'8 settembre 1943.

Al riguardo, osservo che tale esclusione non dipende da una posizione discriminatoria del Governo, ma dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93. Il Parlamento, nell'ambito del quale l'onorevole Baghino potrà svolgere un ruolo attivo può sempre intervenire per modificare la legislazione vigente.

Desidero per altro precisare che la predetta legge, modificando precedenti norme più restrittive, ha mantenuto esclusioni solo per i casi di comportamenti per i quali erano state inflitte gravi sanzioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Del Donno n. 3-01704, di cui è cofirmatario.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Come ho

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

già avuto modo di dire in occasione della precedente interpellanza, anche nella risposta fornita dal rappresentante del Governo a questa interrogazione traspare una palese discriminazione, a quarantacinque anni dalla fine della guerra, nei confronti di alcuni nostri concittadini.

Se infatti è comprensibile una esclusione di coloro che hanno militato nella Repubblica sociale italiana non avendo ancora adempiuto agli obblighi militari, quindi in presenza del mancato riconoscimento di combattente (nonostante che il tribunale supremo militare, nel 1954, abbia riconosciuto il carattere di belligeranti ai soldati del nord), risulta veramente ingiusto e discriminatorio non riconoscere un beneficio pensionistico a coloro i quali hanno onorevolmente combattuto nelle file del regio esercito.

Riteniamo che un simile atteggiamento sia veramente ingiusto e discriminatorio in quanto l'interpretazione restrittiva della legge (al di là della lettera) è avvenuta in seguito ad una circolare inviata ai distretti militari. Viene infatti escluso da tale beneficio pensionistico colui il quale nel proprio foglio matricolare o nello stato di servizio abbia la dizione «ha militato nella RSI». Mentre prima si usava la dizione «in congedo all'8 settembre 1943», successivamente in molti casi si è usata l'altra: «ha militato nella RSI». Pertanto, per essere esclusi dal beneficio pensionistico non è necessario aver subito gravi sanzioni, ma è sufficiente — come ho già detto — aver militato nella Repubblica sociale italiana.

Non riconoscere il carattere di combattenti, anteriormente alla data dell'8 settembre, a coloro i quali si sono sacrificati ed hanno obbedito agli ordini, di fatto rappresenta una discriminazione. Il concetto di patria, in questo modo, può essere in qualche modo paragonato ad una fisarmonica che si apre e si chiude a seconda delle interpretazioni.

Noi riteniamo che il servizio prestato per la patria sia un dovere sacro dei cittadini, al di là del concetto di democratizzazione, al quale si è fatto riferimento in occasione della precedente interrogazione riguar-

dante l'Arma dei carabinieri. La patria si serve perché si crede in questo valore! Non si può parlare di patria quando si crede solo nei valori materiali! In questo caso si può parlare solo di individui in grado di mangiare, bere, dormire, ma non di credere!

Questo è il danno che può emergere da questo genere di risposte! (*Interruzione del deputato Franco Russo*).

ANTONINO MANNINO. Voi non credevate nella patria; credevate nei tedeschi!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Lei deve tacere, perché è corresponsabile di settanta anni di assassini! (*Proteste del deputato Franco Russo*).

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, dobbiamo passare alla successiva interrogazione... (*Interruzione del deputato Baghino*). Onorevole Baghino, consenta al rappresentante del Governo di rispondere alla successiva interrogazione!

Segue l'interrogazione degli onorevoli Russo Franco, Ronchi e Tamino, ai ministri dell'ambiente e della difesa, «per conoscere — premesso che:

in territorio di Castel Madama (Roma), in località Colle Rosa, è stata avviata una procedura di esproprio per un'area di vaste porzioni;

tale esproprio viene motivato con l'esigenza di eseguire «fortificazione, fabbricati, strade militari nonché sistemazione dei servizi dell'esercito nella zona del Comando militare territoriale della regione centrale», come si evince dalla comunicazione del prefetto della provincia di Roma del 29 settembre 1988;

l'area in oggetto è di rilevantissimo pregio paesistico ed ambientale, tanto da essere compresa nel Piano territoriale paesistico n. 7 approvato, ai sensi delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985, dalla giunta della regione Lazio con deliberazione n. 2285 del 28 aprile 1987;

in tale atto si evidenzia come il territorio in questione «si caratterizza per un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

paesaggio agricolo di notevole interesse paesistico (...) che appare ancora integro» e che di conseguenza sarebbe completamente stravolto e distrutto dall'ovvia proibizione di proseguire le coltivazioni derivante dall'esproprio per esigenze militari;

l'intero consiglio comunale di Castel Madama si è opposto a tale esproprio, sorretto in questa decisione da migliaia di cittadini residenti —:

se non ritengano di dover intervenire per bloccare tale procedura di esproprio;

se non ritengano che l'attuazione dei progetti di costruzioni militari e fortificazioni voluti in tale area dalle forze armate produrrebbe un danno irreversibile al patrimonio paesistico ed ambientale italiano e laziale;

se non ritengano di dover informare la popolazione, in nome di una minima correttezza democratica, su quali strutture le nostre forze armate intendono edificare nel comune di Castel Madama e quali saranno gli usi a cui verranno destinate;

se non ritengano che il voler perseguire la scelta dell'esproprio nell'area in questione risulterà essere di grave detrimento per l'immagine delle forze armate nazionali, che in più occasioni hanno dichiarato, alcune volte anche nei fatti, di volersi impegnare a difesa dell'ambiente ed in sintonia con le esigenze ed i bisogni dei cittadini italiani» (3-01726).

(4 maggio 1989).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli colleghi, rispondo all'interrogazione Franco Russo n. 3-01726 anche a nome del ministro dell'ambiente.

L'amministrazione militare, fin dal 1980, accogliendo le richieste della popolazione locale, ha rinunciato alla realizzazione di un poligono di tiro sull'area di circa 10 ettari nel territorio di Castel Ma-

dama, già nella disponibilità della difesa a seguito di occupazione per la quale è in atto la procedura espropriativa.

Peraltro nessun nuovo esproprio è previsto in aggiunta; così come destituita di ogni fondamento è la notizia relativa all'intendimento di realizzare una zona di esercitazioni militari di vasta portata, con la contestuale riattivazione del poligono di Castel Madama.

Si precisa infine che il compendio, sul quale non sarà realizzata alcuna infrastruttura, sarà adibito nella sua attuale configurazione a scopi essenzialmente addestrativi, con esclusione delle attività cosiddette a fuoco.

L'utilizzazione del compendio non comporterà interventi di disboscamento o di distruzione del patrimonio agro-silvano, nè sconvolgimento degli attuali ecoambienti; non è inoltre prevista la realizzazione di stabili infrastrutture.

Per quanto riguarda infine il danno economico che i proprietari subiranno a seguito dell'ablazione della proprietà dei beni, la cui disponibilità concreta risulta già loro sottratta, esso sarà risolto mediante la corresponsione dell'indennità nella misura determinata nei modi stabiliti dalle vigenti leggi.

PRESIDENTE. L'onorevole Franco Russo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01726.

FRANCO RUSSO. Presidente, il comune di Castel Madama, sostenuto dall'intera cittadinanza, si è battuto fin dal 1980 contro l'esproprio di terreni voluto dal Ministero della difesa per la costruzione di un poligono di tiro e per la realizzazione di una zona di esercitazioni.

La protesta popolare, attivamente sostenuta dall'intero consiglio comunale di Castel Madama, ha impedito che venisse arrecato un danno ecologico ed economico, considerato che la zona di Colle Rosa, oggetto della procedura di esproprio, è attivamente coltivata e fonte di reddito per gli agricoltori che vi operano. Non si tratta infatti di una zona abbandonata da Dio e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

dagli uomini, ma — come ho ricordato — attivamente coltivata.

L'onorevole sottosegretario ha affermato che un esproprio sarà comunque perfezionato ma che l'area sarà utilizzata a soli scopi addestrativi. Ebbene, non essendo un tecnico, non posso immaginare dettagliatamente cosa si intenda per tale destinazione; mi chiedo tuttavia, onorevole sottosegretario, non richiedendo l'addestramento in oggetto la realizzazione di infrastrutture pesanti, né di infrastrutture permanenti, per quale ragione debba avvenire l'esproprio e perché non si possano rinvenire — essendo esclusa dal Ministero della difesa la possibilità di danni ecologici — altre zone del Lazio per l'espletamento delle attività addestrative in oggetto (immagino si tratti di marce e di accampamenti).

Credo che una soluzione di tal genere sarebbe preferibile all'esproprio di terreni da cui i coltivatori traggono beneficio. E non spendo troppe parole per ricordare al sottosegretario che la zona di Castel Madama fa parte di un piano paesistico approvato con legge regionale.

Non si comprende per quale ragione il Ministero della difesa si intestardisca nel voler procedere ad attività di addestramento in una zona soggetta a vincoli paesistici ed attivamente coltivata. Inoltre, la regione Lazio è già sottoposta a numerose servitù militari (poligoni, caserme, altre installazioni).

Se si tratta di svolgere esclusivamente attività di addestramento leggero, si tenga presente che il Lazio è pieno di boschi, montagne e colli, che possono servire allo scopo e che l'esercito potrebbe con l'occasione contribuire a preservare, compiendo in tal modo un'opera di utilità pubblica.

Per questi motivi, nel dichiararmi insoddisfatto per la risposta fornita, invito ancora una volta il Ministero della difesa a recedere dalle sue decisioni, a bloccare le procedure di esproprio e a restituire alla collettività un bene comune che Castel Madama vuole difendere per tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione

degli onorevoli Trabacchini e Picchetti, al ministro della difesa, «per sapere — premesso che:

nella giornata odierna, giovedì 1° giugno, due elicotteri dell'Arma dei carabinieri in esercitazione per preparare la manifestazione celebrativa dell'anniversario dell'Arma, venuti in collisione, sono precipitati nel parco di Villa Borghese in Roma. Due marescialli maggiori dell'Arma occupanti un elicottero sono deceduti per l'esplosione del mezzo, altri due militari occupanti il secondo elicottero sono rimasti fortunatamente solo feriti;

questo gravissimo incidente segue di poche ore l'altro drammatico fatto accaduto presso la caserma Gandin di Roma dove due granatieri sono morti e altri due feriti a seguito del precipitare in un burrone del carro armato che occupavano per manovre addestrative;

lunedì 29 maggio 1989, nei pressi del campo di volo della base «Ale» a Viterbo, un altro elicottero è precipitato al suolo procurando ferite gravi al maresciallo Volta e ferite meno gravi agli altri due occupanti —:

quali siano le cause riguardanti la collisione dei due elicotteri dei carabinieri e le modalità previste del loro uso per la manifestazione celebrativa del 7 giugno;

se non ritenga di sospendere in segno di lutto la stessa manifestazione celebrativa che prevede varie esibizioni di tipo spettacolare;

se non ritenga opportuna una valutazione di ordine generale da esporre al più presto in Parlamento con la quale dare atto della situazione più generale concernente i modi con cui si svolgono le varie esercitazioni, le misure di sicurezza che si prendono, le caratteristiche di essenzialità delle esercitazioni stesse» (3-01767).

(7 giugno 1989).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario*

di Stato per la difesa. Le cause che hanno determinato l'impatto tra i due velivoli dell'Arma dei carabinieri sono tuttora all'esame delle commissioni d'inchiesta nominate sia dall'autorità giudiziaria sia dallo stato maggiore dell'aeronautica.

Lo stesso deve dirsi per l'incidente occorso nella caserma Gandin, nonché per la caduta dell'elicottero del centro aviazione leggera dell'esercito a Viterbo. Mancano quindi, allo stato, sicuri elementi per attribuire gli eventi a responsabilità del personale o a difetti del materiale od organizzativi.

Sul piano generale, non sembra che gli eventi, pur dolorosi (lo sottolineo) ricordati nell'interrogazione (tanto più che — come si è detto — non ne sono state ancora accertate con sicurezza le cause), possano portare a sospendere attività essenziali per le forze armate.

Non si mancherà, comunque, di porre in atto ogni misura utile ai fini della sicurezza delle attività operative.

PRESIDENTE. L'onorevole Trabacchini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

QUARTO TRABACCHINI. Non sono affatto soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, che trovo del tutto insufficiente ed anche un po' burocratica. In essa si afferma, tra l'altro, che non si dispone ancora di elementi sufficienti, nonostante siano passati molti mesi dagli eventi.

Due vite stroncate non meritano neanche un po' di sincero cordoglio, tanto è vero che la manifestazione di piazza di Siena non fu affatto sospesa. Ritengo invece che ciò sarebbe stato necessario, visto che qualche volta è possibile ricordare l'Arma dei carabinieri anche senza la costosa pomposità delle esercitazioni, delle sfilate e dello spettacolo, che serve magari solo a far divertire i presenti.

Comprendo bene che si possa rischiare la vita in servizio, per esempio in azioni contro la mafia e la criminalità; mi riesce invece difficile comprendere il motivo per cui — in un paese come il nostro, nel quale la violenza dovrebbe essere del tutto ban-

— si debbano mettere a repentaglio alcune vite in esercitazioni spesso inutili e di facciata, come quella nella quale sono morti i due carabinieri. Non capisco inoltre perché si debbano far morire dei giovani in esercitazioni che qualche volta, oltre ad essere inutili, sono anche ridicole.

Vorrei invitare il sottosegretario ad andare a vedere che cosa si fa nel poligono di Monte Romano; si tratta di attività inutili e ridicole — ripeto — anche rispetto alle finalità di difesa del paese nella sciagurata ipotesi di intervento militare.

Un'altra mia interrogazione riguarda proprio il poligono di Monte Romano, nel quale un sottotenente è morto nell'incendio di un M47 — si tratta di un residuo bellico della guerra di Corea — nel corso di una esercitazione: il fatto ha davvero dello sconcertante. A tale interrogazione — peraltro precedente a quella in esame — non si è ancora risposto. La stessa cosa è avvenuta per altre interrogazioni. Si ripropone quindi il problema della garanzia del diritto-dovere dell'esercizio da parte del parlamentare del potere di sindacato ispettivo.

Devo inoltre sottolineare, riallacciandomi a quanto detto dall'onorevole Franco Russo, che ai parlamentari non viene di fatto consentito un libero accesso nelle caserme. Ritengo che ciò avvenga allo scopo di impedire un controllo su quanto accade in queste ultime e sui giochi inutili che in esse si praticano.

Vorrei concludere il mio intervento citando alcuni dati tratti dalla relazione del Ministero della difesa sul morale del personale militare e civile delle forze armate. Nel 1988 sono morti complessivamente 491 militari, di leva e di carriera; di essi 39 si sono suicidati.

Credo che sia giunto il momento di riflettere seriamente sui dati richiamati, perché siamo di fronte ad una vera e propria guerra. Approfitto della risposta data dall'onorevole sottosegretario alla mia interrogazione n. 3-01767 per sollecitare un dibattito su tale questione in Commissione difesa, alla presenza dei vertici militari, ed eventualmente anche in Assemblea. A mio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

giudizio, non ha veramente più senso il cordoglio di circostanza manifestato quando avviene qualche fatto grave, che può suonare come offesa nei confronti di chi muore e anche delle famiglie.

Per quanto riguarda i casi specifici ricordati, mi riservo di compiere ulteriori approfondimenti perché la risposta fornita non mi convince affatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Picchetti, Pinto, Veltroni, Nicolini e Colombini, al ministro della difesa, «per sapere — premesso che:

nella giornata di mercoledì 31 maggio 1989 presso la caserma Gandin in Roma, mentre erano in corso esercitazioni con mezzi cingolati, un mezzo *M113* con quattro militari a bordo, è precipitato in un burrone circostante;

il sottotenente Viglierchio e il pilota del carro Giovanni Grillotti hanno perso la vita, gli altri due militari, per circostanze fortunate, hanno riportato ferite;

la gravità dell'accaduto e le circostanze che l'hanno determinato impongono una approfondita inchiesta che accerti la idoneità del luogo per svolgervi esercitazioni come quella dalla quale è scaturito il drammatico incidente e il modo con cui si selezionano i giovani per svolgere funzioni addestrative —:

se sia a conoscenza che già un altro incidente analogo, nello stesso luogo, è accaduto diversi anni fa con un morto e un ferito grave;

se, in ragione di ciò, non si ritenga necessario impedire che nella Gandin si svolgano esercitazioni su carri per la dimostrata insicurezza del luogo;

se corrisponda a verità il fatto che il giovane pilota del carro, messo alla guida per la prima volta, non aveva nemmeno la semplice patente automobilistica e, comunque, era assolutamente impreparato alla guida di un automezzo qualsiasi;

quali siano le condizioni disciplinari nella caserma Gandin e quali sono i dati relativi ai provvedimenti erogati negli anni

1987-1988 e analogamente i dati relativi alla condizione sanitaria e infortunistica» (3-01768).

(7 giugno 1989)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Dagli accertamenti esperiti nel corso dell'inchiesta sommaria, è emerso che la lezione di pilotaggio di cui all'interrogazione era stata disposta su iniziativa del sottotenente Viglierchio il quale intendeva far perfezionare la preparazione pratica ai granatieri Grillotti e Cervini in vista del conseguimento della patente modello 10 (abilitazione alla guida di carri armati e mezzi cingolati).

A tal fine, l'ufficiale saliva sul VTC-M113 unitamente al caporal maggiore Corradino Lenci (pilota «anziano» e consegnatario del mezzo) e ai granatieri Giovanni Grillotti e Andrea Cervini, entrambi piloti da addestrare.

Durante il turno di guida, il Grillotti, dopo aver effettuato alcuni giri di pista, improvvisamente deviava dal percorso consentito. Pertanto il caporal maggiore Lenci lo invitava ad arrestare il cingolato e ad effettuare una manovra di retromarcia. Il pilota, iniziata tale manovra, proseguiva in direzione delle due reti di recinzione esterna distanti, rispettivamente, circa 13 e 15 metri, accelerando progressivamente, senza effettuare contemporaneamente l'azione di sterzata e senza arrestare il mezzo in tempo.

Nonostante le ripetute sollecitazioni del Lenci al Grillotti a fermarsi, il mezzo sfondava le recinzioni e precipitava nella sottostante scarpata.

È stato pertanto ritenuto probabile che l'evento sia da attribuire ad imperizia del pilota Grillotti, anche se non è stata esclusa del tutto l'ipotesi di un guasto meccanico agli organi di sterzata-frenatura del VTC, attualmente non verificabile in quanto lo stesso è tuttora sottoposto a sequestro giudiziario.

È stato rilevato altresì come il sottotenente Viglierchio abbia effettuato di sua

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

iniziativa una lezione di guida non programmata, non organizzata e in assenza di un istruttore qualificato, contrariamente a precise disposizioni del comandante di compagnia, e come il comandante della compagnia comando e servizi, capitano Caruso, non abbia previsto, in merito al corso di abilitazione dei due piloti da lui dipendenti, la necessaria pianificazione ed organizzazione della specifica attività.

Dal momento che non è possibile allo stato degli atti escludere senza ombra di dubbio incidenze attribuibili a guasti meccanici e che le stesse non sono al momento verificabili, in quanto il mezzo cingolato è sottoposto a sequestro giudiziario, è stata disposta la sospensione dell'inchiesta sommaria.

L'area addestrativa di «Prato 2» è utilizzata dal battaglione per una serie di attività che comprendono: addestramento individuale al combattimento; lavori sul campo di battaglia; addestramento di I ciclo (fase-specializzazione per esercitazioni in bianco di squadra fucilieri); addestramento propedeutico al lancio di bomba a mano e tecnico di mortai fino al livello compagnia; scuola guida di mezzi ruotati (fuori strada) e mezzi cingolati, utilizzando piste a fondo naturale che, attraverso vari inviluppi, raggiungono un'estensione di circa 2 chilometri, con larghezza della carreggiata variabile da 5 a 10 metri. La distanza di tali piste dalla recinzione perimetrale, costituita da doppia rete metallica, intervallata da circa 2 metri e sorretta da pali a «T», è variabile da 5 a 30 metri. Tali piste, utilizzate fin dal momento del trasferimento della specialità granatieri nella caserma Gandin alla fine degli anni '50, non hanno mai dato luogo ad incidenti di sorta, consentendo mediamente ogni anno l'addestramento di circa 150 conduttori-piloti di mezzi cingolati.

Il granatiere Grillotti era in possesso della patente civile di guida, dell'attestato provvisorio di abilitazione alla guida di veicoli militari, del certificato medico di idoneità psicofisica per conseguire l'abilitazione alla guida di mezzi cingolati e dell'autorizzazione ad esercitarsi alla

guida dei veicoli VTT e VTC (rilasciata dal comandante del I battaglione granatieri in data 25 maggio 1989).

Il Grillotti non è stato bocciato due volte agli esami per la guida di mezzi corazzati in quanto lo stesso aveva sostenuto soltanto l'esame di idoneità alla condotta di autoveicoli medi e pesanti in data 10 marzo 1989, conseguendo il relativo attestato provvisorio.

Le condizioni disciplinari, sanitarie e infortunistiche nella caserma Gandin appaiono soddisfacenti. Nel 1987-'88 sono state comminate, rispettivamente, 215 e 230 sanzioni di consegna di rigore, con un'incidenza media di circa 0,6 militari puniti al giorno su una presenza media giornaliera di mille persone.

L'aspetto sanitario è così caratterizzato: il rapporto lavabi-uomo è di 1 ad 8 (quello ottimale sarebbe 1 a 6); il rapporto posti agiamento-uomo è di 1 ad 11 (quello ottimale sarebbe 1 a 12); la superficie per posto letto è di 7,5 metri quadrati (quello ottimale sarebbe di 5 metri quadrati); la cubatura dei posti letti è pari a 32,4 metri cubi (quella ottimale sarebbe di 24 metri cubi). Inoltre, debbo rilevare che la percentuale di coloro che hanno chiesto la visita è pari al 2,1, quella degli ammalati ad 1,3, mentre quella delle malattie infettive è pari a 0,048. Tali dati assicurano pertanto condizioni superiori a quelle ritenute normali.

Per quanto riguarda l'infortunistica, si fa presente che negli anni in esame si è avuta una incidenza particolarmente modesta: nessun incidente grave si è infatti verificato in tale periodo e gli infortuni più seri si sono risolti con prognosi comprese tra i dieci ed i quaranta giorni.

PRESIDENTE. L'onorevole Picchetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01768.

SANTINO PICCHETTI. Signor Presidente, desidero ringraziare il sottosegretario per l'ampia risposta, particolarmente precisa nel fornire alcuni dati richiesti; vorrei sottolinearlo perché raramente capita di ottenere risposte puntuali ai quesiti formulati.

Per questo ringrazio sentitamente il rappresentante del Governo.

Tuttavia, se ho ben compreso le sue affermazioni, mi sembra vi sia una parte della sua risposta, signor sottosegretario, piuttosto inquietante. Lei ha affermato che il sottotenente deceduto nell'incidente ha compiuto sostanzialmente un abuso di potere, dando vita ad una esercitazione non consentita né autorizzata. Ciò solleva un problema abbastanza delicato sia perché si chiama in causa un deceduto, non so con quanta opportunità, sia perché investe una tematica che deve essere approfondita.

Lei ha affermato che dal 1950 ad oggi non sono accaduti in quella caserma gravi incidenti; ma io so che poco prima di tale data si è verificato un evento analogo a quello di cui parliamo. In quella circostanza, un militare morì ed un altro riportò gravi ferite. Questo dovrebbe dimostrare che il sito in questione (sono un deputato romano e mi sono recato due volte nella caserma Gandin per visitarla) è effettivamente pericoloso.

Quindi vorrei che prestasse particolare attenzione, signor sottosegretario, all'opportunità di non consentire nuove esercitazioni dello stesso tipo di quelle che hanno provocato gli incidenti di cui parliamo. Ribadisco che la caserma è costeggiata da un burrone, che sicuramente non consente esercitazioni di carri armati né di altri mezzi simili.

Esaminerò le cifre da lei fornite, relative alle condizioni sanitarie ed agli infortuni registratisi nella caserma. Nel 1986 l'ho visitata, e dai dati assunti in quella circostanza emerge che in quell'anno si sono verificati 356 ferimenti ed incidenti sul lavoro. Signor sottosegretario, la relazione del Ministero della difesa sulle condizioni delle forze armate dovrebbe fornire anche i dati relativi agli infortuni non mortali occorsi nelle caserme.

Ieri sera ho provato a stilare qualche percentuale. In questi giorni discutiamo della ripresa degli infortuni (mortalità e non) nell'industria e nel mondo del lavoro; se si instaura, da una parte, un rapporto tra addetti all'industria ed al resto del

mondo del lavoro ed incidenti (mortalità e non) e, dall'altra, un'analogia relazione tra addetti alle forze armate ed incidenti, ci si accorge che nel secondo caso il numero degli infortuni è superiore. È un dato inquietante, signor sottosegretario, che, sulla base dei dati relativi all'infortunistica in generale nelle forze armate, dovrebbe consentirci non solo di esaminare la situazione relativa ai decessi (che comunque rappresentano un numero inquietante), ma anche di prevedere norme antinfortunistiche in favore di chi adempia i doveri militari imposti dalla nostra Costituzione.

Per questi motivi ritengo che la risposta fornitaci dal sottosegretario Mastella, pur attenta nel dar conto dei quesiti posti, meriti un ulteriore approfondimento, dal momento che ha sollevato altri aspetti che terrò presenti in futuro.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge costituzionale: Caveri ed altri: Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta e per la Sardegna (prima deliberazione) (1714-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in prima deliberazione, della proposta di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Caveri, Teodori, Cardetti, Strumendo, Soddu e Columbu: Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta e per la Sardegna.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Caveri.

LUCIANO CAVERI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, sarò rapidissimo poiché ho già consegnato una relazione scritta e credo quindi che in questo momento sia necessario evidenziare solo pochi elementi di novità determinatisi successivamente al momento della predisposizione della relazione.

Vorrei innanzi tutto ricordare che la proposta di legge costituzionale di cui sono primo firmatario proponeva l'estensione alla Sardegna e alla Valle d'Aosta della competenza primaria in materia di enti locali. In Commissione affari costituzionali tale competenza primaria, su richiesta del Governo, è stata corretta in competenza secondaria, analogamente a quanto avviene già nelle altre regioni a statuto speciale, tranne la regione Sicilia.

Devo dire che la competenza secondaria, che dovrebbe essere assegnata alla Valle d'Aosta e alla Sardegna con la proposta al nostro esame, si rende maggiormente utile tenendo conto dell'approvazione da parte della Camera, nelle scorse settimane — e di quella si spera imminente del Senato — della legge di riforma delle autonomie locali. La situazione particolare della Sardegna e della Valle d'Aosta richiede appunto che tali norme possano essere in qualche modo armonizzate, attraverso il ricorso a leggi regionali.

Sono queste le ragioni per le quali credo che lo strumento che consegneremo ai legislatori regionali, pur con il limite — ahimé!, lo dico come primo firmatario della proposta originaria — della competenza concorrente, risulterà estremamente utile affinché la riforma delle autonomie locali possa essere applicata, tenendo però conto anche della specificità delle due regioni in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, vi chiedo la cortesia, per un momento, di dimenticare il nostro vecchio antiregionalismo che — è vero — permane, sia pure

modificato: noi sosteniamo altre tesi, siamo innamorati della provincia come ente territoriale moderno, meno costoso e più vicino ai cittadini. Vi chiedo comunque di dimenticare il nostro antiregionalismo, perché se vi è il pregiudizio secondo il quale noi parliamo con questo vecchio bagaglio alle spalle, allora il discorso diventa difficile.

Perché siamo contrari? Abbiamo la sfortuna — o la fortuna, dipende dai punti di vista — di contare circa 8.060 comuni, di cui 6 mila hanno un numero di abitanti inferiore a 5 mila. Non voglio arrivare alle affermazioni del professor Giannini che ha definito di volta in volta quei comuni «comuni-polvere» — e poteva anche andare — o addirittura «imbecillità giuridiche». Non mi spingo a tanto; credo nei comuni, ma mi preoccupa quando l'ordinamento tratta alla stessa stregua comuni con un milione di abitanti e comuni con 34 mila abitanti, come Moncenisio...

RAFFAELE MASTRANTUONO. Sono 47 mila!

FRANCO FRANCHI. Cosa accade in questo quadro? La Sicilia è dotata di ordinamento autonomo e di competenza primaria. Allora il ragionamento che si fa è il seguente: dato che vi sono cinque regioni a statuto speciale e, tra queste, solo la Sicilia dispone di un ordinamento autonomo, perché non lo devono avere anche le altre quattro? Infatti, le restanti regioni lo richiedono. Per il momento, per arrivare ad attribuire un ordinamento autonomo, ci si accontenta di prevedere una competenza concorrente rispetto a quella dello Stato.

Ma io vi chiedo, colleghi: l'esempio della Sicilia si può considerare calzante? Se le condizioni di tutti i comuni d'Italia sono miserevoli, quelle dei comuni siciliani sono addirittura indescrivibili. Dato che la Sicilia ha un ordinamento autonomo ed è dotata di competenza primaria, i suoi comuni sono sul lastrico! Certe situazioni che sono sotto i nostri occhi dovrebbero indurci a dire: per carità, quell'esempio non deve essere seguito! E invece, noi sosteniamo che, avendo la Sicilia un ordina-

mento autonomo (per non parlare delle cosiddette «province autonome regionali»: altra frana! Occorrerebbero commissioni d'inchiesta sugli enti locali esistenti in questa regione, e non solo in relazione al fenomeno mafioso!), e dal momento che le cose vanno a rotoli, è bene che a tutte le altre regioni sia attribuito un ordinamento autonomo! Ma che ragionamento è questo? Vedete, colleghi, come è lontano il mio vecchio antiregionalismo?

Noi sosteniamo la necessità di una vera riforma delle autonomie. L'Italia, signor ministro, è l'unico tra i grandi paesi dell'est e dell'ovest che non si è degnato, almeno sul piano legislativo (la scienza e la dottrina in parte ci hanno provato), di decidere quale sia la dimensione territoriale ideale dell'ente. Come è possibile che il territorio, materia così gigantesca ed affascinante, elemento che sembra stabile mentre invece muta in ogni istante, non sia stato ancora oggetto di un disegno che configuri un ente territoriale di dimensioni ideali? Come mai non siamo ancora riusciti ad elaborare una configurazione del territorio che consenta il massimo risparmio sul piano della gestione della spesa ed altresì la massima partecipazione popolare?

Vogliamo compiere questo sforzo, che non può che essere unitario? Vogliamo deciderci a mettere ordine nel nostro territorio? A che cosa serve la polverizzazione attuale? Le regioni a statuto speciale vogliono altre competenze: ma perché proprio questa? Immaginate a quali livelli di paradosso arriva il Parlamento: qualche settimana fa abbiamo corso il rischio (che, per fortuna, è stato sventato, grazie alla nostra reazione) di vedere la materia elettorale affidata agli statuti, strumento che avete introdotto nell'ambito della riforma. Se ciò si fosse verificato, ogni comune d'Italia avrebbe disciplinato tale materia in modo autonomo e avrebbe deciso per proprio conto come escludere il rivale, il vicino di casa dal consiglio comunale. Noi arriviamo a paradossi di questo genere in un momento in cui è urgente dar vita ad una vera e propria riforma. Siamo ancora in tempo per modificare il provvedimento,

in quanto l'altro ramo del Parlamento deve ancora iniziarne l'esame: allora, rispondiamo anche alle attese delle regioni. Perché tentare di sottrarre al disegno unitario altre grosse fette di territorio?

Quanto alle competenze regionali, mettendo da parte il vecchio antiregionalismo, posso affermare con serenità che ciò che risulta evidente è solo una situazione di paralisi e di inefficienza. Le regioni italiane sono talmente inefficienti, e persino incapaci di gestire il territorio, che si è sentito il bisogno di provvedere alle grandi aree metropolitane. Le regioni sono tanto incapaci da avere asservito i comuni e le province, che avrebbero invece dovuto trovare nelle regioni stesse il loro spazio di libertà. Chiedete ai comuni e alle province con quali occhi guardino alle regioni! Per le autonomie locali la regione è diventata uno spauracchio peggiore dello Stato.

Allora, noi vi chiediamo di lavorare sulla riforma, per venire incontro, nell'ambito di essa, anche a quelle che potrebbero essere legittime esigenze delle regioni a statuto speciale. Ma non prendiamo ad esempio una regione tanto bella e tanto cara quanto disastrosa come la Sicilia, che ha fatto letteralmente a pezzi le autonomie locali! Io non dico che lo Stato avrebbe fatto meglio, ma ritengo che almeno avrebbe potuto tentare di fare un po' meglio.

L'onorevole Caveri lealmente non nasconde (lo scrive anche nella relazione) che l'obiettivo è quello di far crescere complessivamente tutte le regioni autonome fino al livello della competenza primaria della Sicilia. Tale proposta non è approvata a buon fine nella scorsa legislatura, ma non è detto che ciò non possa accadere in futuro.

Io vi prego di riflettere. Vi prego per modo di dire, perché tanto si sa come andrà a finire anche in questo caso. Forse è meglio dire che il Movimento sociale italiano-destra nazionale per la millesima volta denuncia il fallimento degli enti locali, l'inefficienza delle regioni e il pericolo che sia attribuita competenza concorrente in materia di ordinamento degli enti locali alle regioni a statuto speciale, o me-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

glio alle ultime due (Sardegna e Valle d'Aosta) che ne sono rimaste prive. Sia la Valle d'Aosta che la Sardegna, a parte le dimensioni territoriali, sono tra l'altro regioni di cui non ci sfugge né l'importanza né la bellezza. Vi chiediamo di riflettere, impegnandoci a tener conto nella riforma anche di queste esigenze.

Deve essere chiaro, però, che prima di tutto occorre varare una grande riforma unitaria, altrimenti non usciremo mai dal caos in cui si trova il nostro territorio e proseguiamo nei decenni futuri ad alimentare la situazione di disordine che si è protratta finora. Si creano i comprensori o un certo tipo di comunità montana, spendendo una quantità esorbitante di miliardi, per poi affermare che si tratta di strutture inutili. I disegni fumosi, le carte appese alle pareti degli uffici dei comuni, delle province e delle regioni vengono mandati in fumo e strappati dopo anni di esaltazione dei comprensori. Risparmiate all'Italia questi sprechi e questi pericoli che servono solo a distruggere quel poco che ci resta.

Noi, signor ministro, voteremo contro la proposta di legge costituzionale in discussione, ma lo faremo serenamente, sperando che si riesca a togliere alle regioni che ne sono munite sia la competenza primaria sia la competenza concorrente. Se il Parlamento vuole, può farlo, non con spirito antiregionalistico, ma per dare un assetto organico ed unitario ad un territorio che lo aspetta da quarant'anni, un'assetto che voi, con la riforma licenziata da poco, non siete riusciti a realizzare (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Caveri.

LUCIANO CAVERI, Relatore. Vorrei replicare scherzosamente al collega Franchi, osservando che in Valle d'Aosta la provincia è stata soppressa nel 1945 e che quindi in quel caso si può anche tifare per

la regione perché essa ha anche i compiti della provincia. E scherzosamente potrei anche aggiungere che in Valle d'Aosta 73 comuni su 74 verrebbero soppressi se il limite fosse quello di 5 mila abitanti. Probabilmente...

FRANCO FRANCHI. Non ho chiesto la soppressione dei comuni! Ho parlato di gestione del territorio!

LUCIANO CAVERI, Relatore. Volevo limitarmi solo a questa battuta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Il Governo è favorevole alla proposta di legge costituzionale in esame, dopo che è stata accolta la sua richiesta di escludere la competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali per la regione Valle d'Aosta e per la regione Sardegna, prevedendo al riguardo una competenza concorrente, cioè secondaria, da svolgere nell'ambito dei principi della legislazione statale e dell'autonomia locale.

In questo modo si è in parte uniformata la condizione delle regioni a statuto speciale, con la sola eccezione della Sicilia che, invece, dispone in materia di competenza primaria.

Io ritengo che i problemi sollevati dall'onorevole Franchi siano veri ed importanti, ma mi sembra che essi riguardino la legislazione nazionale. Infatti, quando si vincolano le regioni a statuto speciale a mantenersi nell'ambito dei principi della legislazione statale, poiché anche il problema della dimensione dei comuni rientra tra tali principi, è chiaro che, se tale problema viene risolto in un certo modo a livello nazionale, anche le regioni aventi questa competenza secondaria dovranno conformarsi a tale soluzione.

L'onorevole Franchi sa che la Camera si è occupata del problema e l'ha risolto stabilendo un limite di 10 mila abitanti per i nuovi comuni. Sulla base di tali decisioni il

Consiglio dei ministri ha addirittura tentato di opporsi all'istituzione di un nuovo comune che in base alla legge vigente poteva invece essere creato. Si tratta quindi di un ordine di problemi che, secondo me, va affrontato nell'ambito della legislazione nazionale.

Per quanto riguarda il testo al nostro esame, il Governo non può che confermare l'adesione già manifestata in sede di Commissione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'attuazione di direttive della Comunità economica europea in materia di sanità e di protezione dei lavoratori (3934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'attuazione di direttive della Comunità economica europea in materia di sanità e di protezione dei lavoratori.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che nella seduta del 30 novembre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Soddu, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Presidente, la Commissione ha approvato, già dal 29 novembre dell'anno scorso, il testo oggi all'esame dell'Assemblea.

Tale testo è stato approvato abbastanza rapidamente, nonostante alcuni elementi di perplessità emersi dal dibattito in Commissione, perché il Governo aveva giustamente sollecitato un rapido esame in considerazione del forte ritardo che si verifica sempre nel recepimento delle direttive comunitarie, che andrebbe accelerato per poter portare a regime tutta la materia.

In Commissione vi è stata anche una perplessità — che riporto nel dibattito in aula per richiamare l'attenzione della Presi-

denza sul problema — sull'assegnazione alla nostra competenza di un disegno di legge in materia di sanità e di protezione dei lavoratori. La Commissione affari costituzionali ha avuto infatti qualche difficoltà nell'esaminare questioni che non rientrano nel proprio ambito di competenza.

Non comprendiamo, Presidente, la motivazione dell'assegnazione, anche perché oggi è sottoposto all'esame dell'Assemblea un altro disegno di legge di delega al Governo per il recepimento di direttive comunitarie in materia societaria che era stato assegnato alla competente Commissione giustizia.

Può darsi che la scelta sia imputabile alla prevalenza della questione connessa al vincolo che si pone in materia. Infatti, come i colleghi del Governo sanno, il Parlamento non ha alcuna possibilità di modificare le norme che recepisce, essendo ciò consentito solo al Governo. Quindi, in fondo, la Commissione che esamina il provvedimento, qualunque esso sia, lascia esattamente le cose come stanno.

Desidero ora richiamare brevemente altre osservazioni che sono state svolte in Commissione. Forse la principale è che qualche mese fa è stato approvato un provvedimento che detta norme procedurali in materia comunitaria ed individua una sessione del Parlamento per la discussione dell'ordinamento comunitario. Tale normativa prevede — a nostro avviso, giustamente — una fase preliminare alla elaborazione delle direttive. Tale fase consentirebbe al Parlamento e alle regioni, attraverso la conferenza Stato-regioni, di affrontare le diverse questioni prima che la Comunità emani le direttive, direttive che il nostro paese dovrà poi recepire *in toto* (senza cioè poterle modificare) nel proprio ordinamento.

Oggi però assistiamo ad una esaltazione della funzione del Governo e ad una compressione di quella del Parlamento. Debbo rilevare infatti come sia nelle Commissioni parlamentari sia in Assemblea non è stato portato avanti alcun dibattito preparatorio alle direttive emanate in sede comunitaria. Questa è invece un'esigenza essen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

ziale, signor Presidente: dovremmo consentire ai due rami del Parlamento, e in particolare alle Commissioni parlamentari competenti, di discutere e di sottoporre al Governo le proprie valutazioni sui contenuti delle direttive prima che queste vengano adottate. Una procedura simile sarebbe proficua sia per il Parlamento sia per le regioni, le quali hanno su determinate materie competenza primaria (ma nel settore dell'agricoltura, ad esempio, molte regioni sono in pratica tagliate fuori dalla possibilità di incidere sulla relativa regolamentazione).

Sono queste le osservazioni più importanti che intendevo sviluppare. Mi auguro che la normativa in esame venga approvata quanto prima e che in sede CEE possa tenersi quella sessione di cui abbiamo parlato perché vi sia un ampio dibattito su tale materia. Ciò consentirà, lo ripeto, al Parlamento di conoscere preliminarmente (svolgendo così un lavoro di tipo preparatorio) i contenuti delle direttive da adottare in sede CEE.

In virtù delle osservazioni fatte dal Governo in ordine all'urgenza e alla necessità di eliminare l'enorme arretrato delle direttive, anche in considerazione del fatto — come si legge sulla stampa di questi giorni — che il Governo ha approvato un blocco di direttive...

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. È quella che lei prima sollecitava: la grande «legge-omnibus».

PIETRO SODDU, *Relatore*. Apprezzo la sua precisazione, signor ministro. Quanto lei ha detto è molto importante perché indica che stiamo andando verso il superamento dell'emergenza.

Noi abbiamo anche accettato la richiesta del Governo di recepire una direttiva che aveva destato all'inizio qualche perplessità, ma che successivamente è stato possibile correggere almeno in parte. Abbiamo altresì autorizzato nella sostanza il Governo ad apportare correzioni, sulla base di una delega, che potremmo definire in bianco, a condizione che le correzioni non

sconvolgano la sostanza della direttiva principale che è stata recepita.

La Commissione ha poi introdotto all'articolo 1 del provvedimento un richiamo alla procedura prevista dalla legge n. 400 del 23 agosto 1988, ritenendo che per tutte quelle leggi che coinvolgono la responsabilità del Consiglio dei ministri debba valere la procedura prevista appunto dalla legge n. 400.

Per le ragioni che ho esposto, invito quindi la Camera a condividere la posizione espressa dalla Commissione e ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritta parlare l'onorevole Montanari Fornari. Ne ha facoltà.

NANDA MONTANARI FORNARI. Signor Presidente, desidero innanzi tutto associarmi alle considerazioni svolte dal relatore in ordine alla competenza della Commissione circa la valutazione della materia al nostro esame e la necessità di prevedere un ruolo preparatorio del Parlamento per quanto riguarda il recepimento di questa e di altre direttive comunitarie.

Vorrei inoltre premettere che il gruppo comunista ha sollecitato da tempo l'approvazione di queste misure. Siamo infatti convinti della necessità di accelerare il recepimento delle direttive comunitarie di cui al provvedimento al nostro esame. In questo senso esprimiamo disappunto e preoccupazione per il forte ritardo con cui il Governo procede al recepimento delle direttive in questione e di altre non ancora considerate, nonché per l'indifferenza con cui si segue l'itinerario dell'adeguamento della legislazione nazionale in materia che, con riferimento appunto alle direttive comunitarie, dovrebbe collocare l'intera nor-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

mativa sul terreno di miglior favore che essa stessa esprime.

È noto infatti che vi sono casi in cui la normativa nazionale per la tutela dei lavoratori è più avanzata dal punto di vista della prevenzione e va da sé che tali garanzie vadano salvaguardate. Non possiamo ignorare che, con la legge n. 183 dell'aprile 1987, il Governo è stato delegato al recepimento di ben 101 direttive comunitarie, afferenti a tre comparti di intervento: quello della sicurezza delle macchine per la protezione degli addetti, riguardanti l'agricoltura e la sanità, la salvaguardia della salute umana e la tutela del consumatore.

In quella occasione, anche il nostro gruppo, concordando sul criterio della delegificazione, votò a favore di quel provvedimento; tuttavia non è possibile ignorare che di quella delega non è stato fatto un uso produttivo, come dimostrano i gravi incidenti sul lavoro che si verificano, le condizioni di nocività determinatesi negli ambienti di lavoro e di vita, le gravi e strutturali carenze nella prevenzione alle quali il Governo non ha saputo porre interventi adeguati.

È sufficiente ricordare i limiti che hanno caratterizzato il recepimento di alcune direttive di notevole rilevanza e il non completo recepimento di altre altrettanto essenziali. Mi riferisco in particolare a quella riguardante l'uso e la tutela delle acque di balneazione (tema che abbiamo affrontato proprio qui in questi giorni) e di quelle destinate al consumo umano per quanto concerne i limiti all'uso di sostanze nocive in agricoltura ed i parametri da osservare.

Consideriamo ancora le modalità con cui il Governo italiano ha proceduto al recepimento della direttiva relativa all'amianto, con modalità difformi rispetto a quelle seguite da altri paesi della Comunità, derogando a quanto previsto per l'uso in campo produttivo della crocidolite, il cosiddetto «amianto blu», ritenuto uno dei prodotti più cancerogeni determinando così non solo problemi di pericolosità per gli addetti alle lavorazioni, ma anche per le popolazioni dei paesi ove i

prodotti saranno esportati. È da sottolineare inoltre il grave ritardo con cui si affronta il recepimento delle direttive riguardanti la radioprotezione ed il conseguente adeguamento delle strutture di intervento.

È di questi giorni la richiesta del nostro gruppo al Governo di predisporre il recepimento della direttiva n. 391 del 1989, varata dal Parlamento europeo nel giugno scorso, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro; direttiva che prende in considerazione i rapporti tra i datori di lavoro, i lavoratori, le rappresentanze sindacali ed istituzionali in ordine alla sicurezza ed alla salute, con particolare attenzione ai diritti, all'informazione ed alle modalità di partecipazione.

Sono queste le ragioni che inducono il nostro gruppo a condizionare il voto sul provvedimento in esame all'accoglimento, da parte del Governo, delle proposte contenute in un ordine del giorno già presentato che prevede, tra l'altro, l'esigenza di improntare le varie fasi di recepimento delle direttive all'adeguamento della legislazione in materia, a maggior ragione se consideriamo che il provvedimento in esame è privo di caratteri unificanti e tale dispersione può essere di per sé un ostacolo alla sua efficacia.

Con le proposte contenute nel nostro ordine del giorno chiediamo che il Governo predisponga e presenti conseguentemente al Parlamento un testo unico in materia di igiene e sicurezza (indichiamo la data del 30 giugno prossimo) in considerazione del fatto che non riteniamo possibile che l'esecutivo ignori l'esito a cui sono pervenute la Commissione d'inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro nelle aziende e la Commissione affari sociali della Camera che ha indagato sulla rete di prevenzione dei rischi produttivi ed ambientali. Tali indagini sono giunte alle stesse conclusioni, ponendo così la necessità di adottare provvedimenti urgenti, finalizzati al potenziamento dei servizi e dei presidi preposti agli interventi di prevenzione per l'igiene e la sicurezza negli am-

bienti di vita e di lavoro. Tali provvedimenti non sono derogabili, a parer nostro, se davvero si intende affrontare in modo adeguato il recepimento di direttive comunitarie, nel caso specifico quelle attinenti alla sicurezza, alla protezione dei lavoratori e delle popolazioni dai rischi chimici, fisici e biologici.

Queste sono alcune delle considerazioni che desideravo svolgere per sottolineare la necessità di procedere al recepimento delle direttive comunitarie in modo costruttivo ed in condizioni più avanzate ai fini della tutela e della sicurezza della salute umana.

PRESIDENTE. Vorrei fare presente con riferimento ai quesiti rivolti alla Presidenza dal relatore, in ordine all'assegnazione di progetti di legge recanti attuazione di direttive comunitarie, che la Presidenza della Camera si attiene normalmente ai seguenti criteri:

1) se il provvedimento concerne interventi ristretti ad un ambito settoriale, viene assegnato in competenza primaria alla Commissione competente per quel settore, con il parere della I Commissione (ed è questo il caso del provvedimento iscritto al punto successivo dell'ordine del giorno);

2) se il provvedimento invece concerne una pluralità di materie, la Commissione competente in via primaria è la I Commissione affari costituzionali, ai sensi della circolare del Presidente della Camera 17 dicembre 1987 che deferisce a tale Commissione la competenza in tema di «inserimento della normativa comunitaria sull'ordinamento italiano» (ed è questo il caso del provvedimento in esame).

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Soddu.

PIETRO SODDU, Relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

PIER LUIGI ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Il Governo esprime piena soddisfazione per il fatto che l'Assemblea della Camera sia finalmente investita della discussione di questo disegno di legge di recepimento di un gruppo importantissimo di direttive comunitarie che riguardano la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro, la prevenzione degli incidenti sul lavoro e così via.

Ringrazio l'onorevole relatore per le sollecitazioni che ha qui svolto. Sul tema delle competenze, ovviamente, non ho nulla da aggiungere a quanto osservato autorevolmente dalla Presidenza; mi limito sommessamente a soggiungere che quella indicata sembra al Governo una scelta logica ed opportuna anche rispetto al procedere successivo di questo tipo di iniziative legislative.

Ricordo che la discussione odierna segue di qualche giorno (l'ho prima precisato interrompendo il relatore) l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri e la presentazione al Senato di quella legge cosiddetta comunitaria prevista dalla legge n. 86 del 1989, che nelle sue prime applicazioni dovrebbe consentire al nostro paese di recuperare il ritardo che si è accumulato in tema di recepimento di direttive comunitarie. L'apposito disegno di legge che il Governo ha approvato e presentato al Senato dovrebbe quindi consentirci di recepire un centinaio di normative, sulle circa 160-180 che ancora dobbiamo recepire; quindi d'un sol colpo il ritardo accumulato sarà più che dimezzato.

Quel provvedimento riproporrà in termini ancora più preoccupanti le perplessità sollevate dal relatore: a chi la competenza? Quali le procedure? Non mi permetto, ripeto, di intervenire in una materia che non è di competenza del Governo se non per auspicare che si trovino le soluzioni pratiche — e mi pare che quella anticipata testé dalla Presidenza sia la più efficace sotto questo profilo — perché quel provvedimento possa essere tempestivamente discusso ed approvato. Non mi dilungo su questo argomento perché avremo tempo di approfondirlo in quella occasione.

Se posso rinnovare un auspicio che il Governo ha ripetutamente espresso, direi che sarebbe anche opportuno che nel quadro delle modifiche regolamentari si procedesse alla istituzione di una Commissione *ad hoc* che avesse competenza specifica per la politica comunitaria, tenendo conto delle competenze della Commissione affari costituzionali e di quelle del Comitato per le politiche comunitarie che opera all'interno della Commissione affari esteri e comunitari. Questo è un problema che sottopongo ancora una volta all'attenzione della Presidenza della Camera perché si trovino le soluzioni più opportune, alle quali il Governo darà ovviamente tutto il suo contributo sotto il profilo operativo.

Quanto al rapporto di questo provvedimento con la legge comunitaria, giustamente il relatore ha ricordato che il Parlamento ha varato la legge n. 86 del 1989 per stabilire un iter generale di recepimento delle direttive europee, la cui prima applicazione si è verificata quest'anno (la legge del 1989 prevedeva la presentazione del disegno di legge entro il 1° di marzo di ogni anno, ma l'anno scorso la legge fu approvata nel corso del mese di marzo). Nel frattempo, però, ci siamo trovati nella necessità di recepire con assoluta urgenza alcune direttive: ecco perché ancora non è stato concluso l'iter legislativo non solo di questo provvedimento, ma anche di quello successivo, che è già stato approvato dal Senato e che ora è in discussione alla Camera.

Ci auguriamo che non sia necessario adottare altre iniziative di questo genere. L'auspicio che il Governo fa è che ci si possa «liberare» di tutte queste iniziative parziali per lasciare via libera alla legge comunitaria come strumento fondamentale.

Rispondendo all'onorevole Montanari Fornari desidero dire che nel blocco di direttive approvate dal Governo ve ne sono alcune riguardanti il settore sanitario. Il criterio seguito è stato quello di inserire nella legge comunitaria tutte le direttive con scadenza nel 1990, avendo ben presente che il 1° luglio il nostro paese assu-

merà la presidenza della Comunità europea.

Sono perfettamente d'accordo con i rilievi mossi dall'onorevole relatore ed anche dalla onorevole Montanari Fornari, allorché giustamente chiedono che il Parlamento sia in qualche misura coinvolto nella definizione delle direttive comunitarie che, una volta adottate dal Consiglio dei ministri, hanno valore prevalente rispetto al diritto italiano e quindi immodificabili dal Parlamento. Evidentemente, il Parlamento può sempre intervenire e da questo punto di vista la parte più interessante di questa come delle altre leggi di delega, che saranno successivamente esaminate, è rappresentata dai criteri generali e speciali della stessa delega.

È chiaro che attraverso la scelta di tali criteri il Parlamento, con la sua autorità, può esprimere orientamenti impegnativi per il Governo, soprattutto per la migliore e più utile collocazione della direttiva che si recepisce nel quadro di quelle nazionali, affinché gli indispensabili collegamenti siano previsti nella maniera migliore.

Il superamento di certe competenze del Parlamento è un prezzo che paghiamo al principio unificante della Comunità europea ed è un prezzo, se vogliamo essere sinceri, che sarà sempre più pesante a mano a mano che si procederà verso forme più strette di integrazione non solo economica ma anche politica. Ma questo è un argomento sul quale non mi voglio dilungare. Tuttavia, è indispensabile trovare forme sostitutive della partecipazione e della presenza del Parlamento che, in qualche modo, vengono superate dagli impegni comunitari.

È certamente auspicabile (ed il Governo si sta impegnando in tale direzione) che il Parlamento, nelle forme che vorrà individuare, sia coinvolto nella definizione di tali direttive, nelle quali per altro il Governo è già coinvolto. Spetta infatti al Consiglio dei ministri la responsabilità di adottare le direttive nella loro forma definitiva e non vi è per ora una responsabilità concorrente del Parlamento. La creazione, ad esempio, di una Commissione *ad hoc* con l'incarico di occuparsi di questi problemi consenti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

rebbe al Governo — che in tal senso sarebbe disponibile — di portare preventivamente all'esame della Commissione stessa le bozze di direttiva per una valutazione in sede parlamentare. Il Governo avrebbe così la necessaria autorevolezza per recarsi in sede comunitaria a sostenere posizioni che sono confermate dallo stesso Parlamento.

Al di là di queste soluzioni, più o meno istituzionali, prendo atto della richiesta avanzata. Anche il Governo ha qualche difficoltà ad intervenire tempestivamente laddove le direttive vengono formulate, perché non sempre i meccanismi sono chiari, trasparenti ed accessibili. Desidero ribadire che il Governo è intenzionato a conoscere il momento e il luogo in cui le direttive iniziano a prendere forma ed è pronto a riferire alla Camera, in tempi prestabiliti e con scadenze precise, sull'iter delle direttive stesse affinché il Parlamento possa svolgere un'azione preventiva di orientamento.

Desidero altresì rilevare che tale discorso riguarda anche le regioni, con le quali il Governo è in stretto contatto, affinché possano svolgere anch'esse un'azione preventiva.

Non ho altre considerazioni da aggiungere in ordine al merito della materia in esame, perché la senatrice Marinucci, sottosegretario di Stato per la sanità, avrà ora modo di illustrare gli aspetti tecnico-sanitari della stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità.

ELENA MARINUCCI, Sottosegretario di Stato per la sanità. A nome del Ministero della sanità, mi associo alla soddisfazione espressa dal ministro Romita circa il fatto che la Camera sia finalmente in grado di varare la delega al Governo per l'attuazione di direttive della Comunità economica europea in materia di sanità e di protezione dei lavoratori.

Come ha rilevato l'onorevole Montanari Fornari, si tratta in alcuni casi di direttive

che già da tempo avrebbero dovuto essere introdotte nel nostro ordinamento (basti pensare a quella del 1965 in materia di specialità medicinali). Alcune direttive sono però più recenti: l'ultima è del 1988 e riguarda l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

L'attuazione di talune di tali direttive è di rilevante urgenza, in particolare di quella concernente la formazione specifica in medicina generale. È noto infatti che se nel nostro paese non ci metteremo rapidamente al passo con la disciplina comunitaria, potrebbe accadere che nel 1993 medici di altri paesi vengano a lavorare nel nostro, mentre quelli italiani, non essendosi formati secondo le disposizioni della direttiva in questione, non avrebbero analoghe possibilità di svolgere la professione negli altri paesi della Comunità.

Per quanto attiene alle osservazioni svolte dall'onorevole Montanari Fornari in materia di infortuni sul lavoro e dei relativi rischi, desidero annunciare fin d'ora la volontà di accogliere l'ordine del giorno preannunciato, in quanto già da qualche tempo l'ISPESL ha dato il suo parere sul testo unico che avrebbe dovuto essere promulgato in base alla delega prevista dall'articolo 24 della legge n. 833. Tale delega è però scaduta, essendo trascorso il termine di due anni dall'entrata in vigore del nuovo sistema sanitario nazionale fissato nella delega stessa.

La bozza di testo unico è stata tuttavia trasmessa alle organizzazioni sindacali ed ha ottenuto grande apprezzamento dalla Commissione presieduta dal senatore Lama che nell'inverno scorso ha esaminato con grande puntualità ed attenzione, in Senato, la materia degli infortuni sul lavoro, riscuotendo l'apprezzamento del Governo. Il Ministero della sanità sta ora sperimentando la strada per ottenere una nuova delega ai fini della promulgazione di questo testo unico, in modo da dare finalmente risposta alla tematica considerata dall'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Montanari Fornari.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

Discussione del disegno di legge: S. 1519.**— Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria (approvato dal Senato) (4241).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mastrantuono.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, desidero dichiarare all'Assemblea che il Governo è molto soddisfatto dell'ottima e completa relazione scritta dell'onorevole Mastrantuono — per la quale mi felicito con lui — perché essa sottopone alla Camera un ampio ed organico panorama sull'attuazione delle direttive CEE in materia societaria ed una diffusa, quanto competente, analisi dei contenuti delle quattro direttive di cui dovrebbe realizzarsi in questi giorni la definitiva attuazione, sia pure in sede di legislazione delegante.

Credo tuttavia opportuno avvertire che gli atti di legislazione delegata sono già da tempo pronti presso il mio ministero, a seguito dell'ottimo lavoro compiuto da commissioni ministeriali autorevolmente presiedute e felicemente composte. Su questa seconda parte — relativa al contenuto delle quattro direttive — non insisterò, rifacendomi alla relazione dell'onorevole Mastrantuono.

Vorrei aggiungere invece qualche considerazione sulla prima parte, affinché restino agli atti di questo ramo del Parlamento alcuni dati di carattere generale sulle direttive comunitarie in materia societaria.

Ricordo che delle nove direttive di carat-

tere generale già emanate in tale materia, a tutt'oggi soltanto due sono state recepite nel nostro ordinamento interno. La prima, la n. 68/151 del 9 marzo 1968, è stata recepita con legge 14 marzo 1968 (notate con quale tempestività); essa riguardava le società di capitali in genere e conteneva disposizioni di diversa natura (pubblicità, rappresentanza degli organi sociali, invalidità dell'atto costitutivo). La seconda, la n. 77/91 del 13 dicembre 1976, fu attuata — al contrario della prima — con dieci anni di ritardo dalla legge 31 gennaio 1987, n. 31; essa riguardava le sole società per azioni e dettava norme sulla costituzione, sulla tutela dell'integrità del capitale sociale, sull'emissione di azioni e sulla distribuzione dei dividendi.

Se si eccettuano l'undicesima e la dodicesima direttiva, solo di recente notificate all'Italia e per le quali quindi sussistono congrui tempi di adeguamento che riusciranno ad essere rispettati (mi ricollego a quanto detto dall'onorevole Romita a proposito di altre leggi di delegazione), il quadro attuativo relativo alla terza, quarta, sesta, settima ed ottava direttiva (le cinque residue fino a questo momento) non è certo confortante, se si considera (come risulta del resto dalla tabella contenuta nella relazione scritta dell'onorevole Mastrantuono) che questi termini — soprattutto alcuni — sono da tempo scaduti.

Per quanto riguarda la terza direttiva, concernente le fusioni interne delle società per azioni, si tratta del 12 ottobre 1981; per la quarta — relativa al bilancio di esercizio delle società per azioni — si tratta del 31 luglio 1980; per la sesta — concernente le scissioni interne delle stesse società — del 31 dicembre 1985; per la settima — relativa al bilancio consolidato di gruppi societari — del 31 dicembre 1987.

Una volta che fosse approvato questo disegno di legge, resterebbe ancora l'ottava direttiva, che riguarda i requisiti dei soggetti preposti al controllo legale dei documenti contabili, la cui scadenza è il 31 dicembre 1987.

Questa situazione ha comportato, anche in tale settore specifico, primati non certo

invidiabili del nostro paese. A parte la Spagna — che per altro è entrata nella Comunità soltanto da quattro anni — l'Italia è infatti lo Stato membro che ha attuato il minor numero di direttive in materia societaria, riportando una condanna nel 1986 per il mancato recepimento della quarta direttiva, e l'avvio di quattro procedure di infrazione per la terza, sesta, settima ed ottava direttiva, la quale ultima resta ancora fuori dalla proposta governativa.

Varie e complesse sono le ragioni che hanno portato a questa situazione; esse sono ben note e rivestono soprattutto carattere politico ed organizzativo. Fra queste assume senz'altro un peso preminente la circostanza che solo con la legge 16 aprile 1987, n. 183 e — più recentemente — con la legge 9 marzo 1989, n. 86 (a parte l'importantissimo disegno di legge di iniziativa del ministro Romita che egli ha testé ricordato e che è già stato approvato da uno dei rami del Parlamento) l'Italia ha cominciato a darsi assetti efficaci per l'adeguamento in via legislativa dell'ordinamento interno agli atti normativi del legislatore comunitario di Bruxelles.

Particolarmente valido ed importante è lo strumento della legge comunitaria. Se ben utilizzato, come lascia intravedere l'intensa opera di elaborazione della prima legge comunitaria, in corso negli ultimi mesi (nella quale, tra l'altro, verranno inseriti i criteri direttivi per la già menzionata ottava direttiva in materia societaria), tale strumento consentirà in futuro un rapido e pressoché automatico recepimento delle direttive comunitarie. Su tale aspetto, tuttavia, il ministro Romita ha già egregiamente informato l'Assemblea.

L'approvazione del disegno di legge delega n. 4241, del quale ci occupiamo, costituisce quindi senz'altro una tappa importante e decisiva, ancorché tardiva, nel quadro della complessa opera di armonizzazione dell'intero settore del diritto societario prevista dall'articolo 54 par. 3, lettera g), del trattato CEE.

D'altra parte, come ho detto, sono già state approntate dal Ministero di grazia e giustizia le bozze dei provvedimenti dele-

gati messi a punto dall'apposita commissione.

Pertanto, fatti salvi la revisione o l'assestamento che dovessero conseguire ad eventuali modifiche (non credo ve ne saranno, considerati i precedenti legislativi in questo campo nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento) apportate dalla sovranità parlamentare al testo del disegno di legge di delega, all'approvazione dello stesso potrà immediatamente seguire l'invio degli schemi dei decreti delegati da parte del Governo alle Commissioni permanenti della Camera e del Senato, le quali potranno esprimere il parere entro 40 giorni dalla comunicazione, come prescritto dall'articolo 3 di tale disegno di legge.

Le direttive oggetto del provvedimento di cui ci occupiamo, possono essere suddivise, in riferimento ai loro contenuti, in due gruppi: nel primo assumono particolare importanza la quarta e la settima direttiva, nel secondo la terza e la sesta.

La quarta e la settima direttiva riguardano i conti annuali delle società per azioni e i conti consolidati delle *holdings*. L'attuazione di tali direttive non solo costituisce un atto dovuto, ma consente anche un affinamento della normativa interna vigente, in un'ottica commerciale e industriale ormai sempre meno nazionale e che richiede sempre più una capacità di ragionare in termini di mercato europeo. Infatti, attraverso l'attuazione della quarta direttiva risulteranno più specifici e puntuali gli strumenti per raggiungere gli scopi dell'obiettività e della prudenza nella determinazione dei parametri valutativi, ai fini della rilevazione del risultato di gestione, e della garanzia ai soci e ai terzi del massimo livello delle informazioni rilevanti circa la vita delle società.

L'attuazione della settima direttiva (che si connette appunto alla quarta) consentirà d'altra parte di risolvere il problema della misurazione dei risultati della gestione delle imprese appartenenti ad un gruppo societario, settore nel quale manca una disciplina giuridica organica interna, pur nella progressiva affermazione del fenomeno.

Non minore importanza assume l'attua-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

zione della terza e della sesta direttiva, rispettivamente in materia di fusioni e scissioni di società per azioni. È stato infatti rilevato da più parti come giustamente gli organi comunitari siano stati indotti a dettare principi in materia per uniformare le singole legislazioni relativamente a un istituto come quello della fusione, che costituisce uno strumento operativo essenziale, anche in questo caso in vista di una compiuta informazione a tutela dei soci e dei terzi.

Infine appare del tutto conseguenziale l'adeguamento alla direttiva in materia di scissioni, sulle quali l'ordinamento non detta alcuna disciplina positiva, che appare per contro opportuna al fine di evitare elusioni alla normativa concernente le fusioni.

Signor Presidente, ecco in sintesi le ragioni per le quali il Governo raccomanda vivamente all'Assemblea il disegno di legge di delega in esame, che è stato già approvato nel testo predisposto dal Governo all'unanimità, senza alcuna modifica, sia dal Senato sia dalla Commissione giustizia della Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 19 marzo 1990, alle 17,30:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta termina alle 11,25.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 14.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 marzo 1990 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PICCIRILLO: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola» (4669);

DI DONATO ed altri: «Norme per l'assicurazione obbligatoria per i soggetti che operano nel settore delle costruzioni edili ed ingegneristiche» (4670).

Saranno stampate e distribuite

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni di giovedì 15 marzo 1990 delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono state approvate le seguenti proposte di legge:

dalla II Commissione permanente (Giustizia):

Senatori COVI ed altri: «Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite» (approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (4541);

dalla VI Commissione permanente (Finanze):

Senatori DE CINQUE ed altri: «Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patri-

moniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte Prenestino di Roma» (approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3928), con l'assorbimento della proposta di legge: FIORI: «Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, a favore della Casa salesiana S. Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte Prenestino di Roma» (3269), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Stralcio di disposizioni di un disegno di legge da parte di una Commissione in sede legislativa.

La I Commissione permanente (Affari costituzionali), nella seduta del 15 marzo 1990, esaminando, in sede legislativa, il disegno di legge: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (4471) ha deliberato lo stralcio dell'articolo 23 con titolo: «Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente consorzi idraulici» (4471-bis) che viene assegnato sempre in sede legislativa alla VIII Commissione permanente (Ambiente), con il parere della I e della XIII Commissione.

La restante parte del disegno di legge con il titolo originario (4471-ter) resta assegnata, in sede legislativa, alla stessa I Commissione (Affari costituzionali) con gli originari pareri.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

IV Commissione (Difesa):

LABRIOLA ed altri: «Istituzione della onorificenza di cavaliere della patria» (4259) (con parere della I e della V Commissione);

VI Commissione (Finanze):

VISCO ed altri: «Disposizioni in materia di conferimenti e fusioni di aziende» (4295) (con parere della I, della II, della V e della X Commissione);

CARIA: «Istituzione della lotteria nazionale di Bitonto» (4608) (con parere della I, della III, della V e della VII Commissione);

VII Commissione (Cultura):

BONSIGNORE ed altri: «Normativa speciale e finanziamenti straordinari per il teatro Regio di Torino in occasione del duecentocinquantenario anniversario della sua fondazione» (4519) (con parere della V Commissione);

XII Commissione (Affari sociali):

RENZULLI e SARETTA: «Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di "chinesiologo" ed istituzione del relativo ordine professionale» (4536) (con parere della I, della III, della V e della VII Commissione, nonché della II Commissione ex art. 73, comma 1-bis del regolamento);

XIII Commissione (Agricoltura):

ROSINI ed altri: «Disciplina dell'attività di allevamento ittico nelle acque interne» (4611) (con parere della I, della II, della VI, della VIII e della X Commissione).

**Annuncio di sentenze
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il

Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 20 febbraio 1990 copia delle sentenze nn. 67, 68, 69 e 70 depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli articoli 15 e 16 della legge» (doc. VII, n. 867);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, secondo comma, della legge approvata dalla regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989 (recante "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo"), nella parte in cui non prevede la gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, per tutti i componenti del consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 14, primo comma, e 20 della stessa legge, proposte in riferimento all'articolo 117 della Costituzione» (doc. VII, n. 868);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità ero-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

gata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo;

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ed ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani;

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavori autonomi), nelle parti in cui non consente integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità o vecchiaia a carico della stessa Gestione, di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e di pensione diretta a carico dello Stato» (doc. VII, n. 869);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qua-

lora per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto» (doc. VII, n. 870).

Il presidente della Corte costituzionale ha inoltre trasmesso con lettera in data 26 febbraio 1990, copia della sentenza n. 85, con la quale la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, quarto comma e, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (17 gennaio 1990), dell'articolo 20 quarto comma della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), nella parte in cui non prevedono un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'intera legge 18 maggio 1989, n. 183;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte avverso le seguenti disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183:

- a) articolo 1, quinto comma;
- b) articolo 4, primo comma, lett. b) e 25, quarto comma;
- c) articoli 17 e 18;
- d) articolo 22, sesto comma;
- e) articolo 18, secondo comma;
- f) articolo 9, nono comma, lett. c) e commi successivi; 12, comma quinto e seguenti; 24, primo comma;
- g) articoli 10; 24, primo comma; 35; 32, primo comma;
- h) articolo 32, secondo comma;

non fondate le questioni di legittimità costituzionali prospettate avverse le seguenti disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- a) articolo 3, secondo comma;
- b) articolo 4, primo comma;
- c) articolo 12;
- d) articolo 4, primo comma, lett. a);
- e) articolo 4, primo comma, lettere c) e d);
- f) articolo 22, primo comma;
- g) articolo 28;

h) articoli 25 e 31;
 i) articolo 35;
 l) articolo 25, quinto comma;
 m) articoli 13; 14, terzo comma; 15, secondo comma; 16, secondo comma;
 n) articolo 9, ottavo comma, lett. a);
 o) articolo 9, nono comma, lett. a) e b);
 p) articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), nonché terzo comma;
 q) articolo 21, terzo comma;
 r) articolo 4, primo comma lett. e)»
 (doc. VII, n. 874).

Il presidente della Corte costituzionale ha inoltre trasmesso con lettera in data 2 marzo 1990 copia delle sentenze nn. 98 e 99, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle indicate nell'articolo 4, in attività previste dall'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica anche se esercitate da altri» (doc. VII, n. 877);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziché alle percentuali intere;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, quinto comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6» (doc. VII, n. 878).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 20 febbraio 1990 le sentenze nn. 71, 72 e 73, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli articoli 80, ultimo comma, e 212 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)» (doc. VII, n. 871);

«non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1988 —) e 3, comma secondo bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché del solo articolo 21, sesto comma, sopra citato» (doc. VII, n. 872);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 310, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)» (doc. VII, n. 873).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 26 febbraio 1990 le sentenze nn. 86 e 87, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme per la materia pensionistica)» (doc. VII, n. 875);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

«cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 9 della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 4 ottobre 1989 dal consiglio regionale, avente per oggetto: "Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente concesse"» (doc. VII, n. 876).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 2 marzo 1990 le sentenze nn. 100, 101, 102, 103 e 104, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 26 settembre 1989 (Disposizioni per il controllo ed il contenimento della spesa)» (doc. VII, n. 879);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni)» (doc. VII, n. 880);

«l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)» (doc. VII, n. 881);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)» (doc. VII, n. 882);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)» (doc. VII, n. 883).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108

del Regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla I (doc. VII, n. 868), alla VI (doc. VII, n. 882), alla VII (doc. VII, n. 881), alla VIII (doc. VII, n. 867), alla XI (doc. VII, nn. 869, 870, 871, 872, 875, 877, 878, 880 e 883), alla I e alla VIII (doc. VII, nn. 874 e 876), alla I e alla XI (doc. VII, nn. 873 e 879), nonché alla prima Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 13 marzo 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 1989 e l'aggiornamento delle previsioni per il 1990 (doc. XXXV-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 13 marzo 1990, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) del mese di gennaio 1990.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni ed una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore:

interrogazione con risposta in Commissione Parigi n. 5-02062 del 15 marzo 1990 (già interrogazione con risposta scritta Parigi n. 4-14205).

**Trasformazione di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così tra-

sformati su richiesta dei presentatori: interrogazione con risposta orale Pavoni n. 3-01537 del 3 marzo 1989 in interrogazione con risposta scritta n. 4-18765; interrogazione con risposta orale Parigi n. 3-01915 del 13 settembre 1989 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-02059; interrogazione con risposta orale Parigi n. 3-01952 del 25 settembre 1989 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-02060; interrogazione con risposta orale Parigi n. 3-01978 dell'11 ottobre 1989 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-02061.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZA PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ANDREIS e DONATI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del 26 gennaio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha emanato norme concernenti una prima individuazione delle materie prime secondarie e le tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo di tali materie;

il provvedimento, come affermato nel precedente capoverso, è stato assunto ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 5 della legge n. 475 del 1988, non trattandosi quindi di quelle funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse alle materie prime secondarie che dovranno essere esercitate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge n. 400 del 1988, a cui fa rinvio il comma 4 della legge n. 475, come anche testualmente ribadito dall'articolo 6, comma 4, del decreto in esame;

l'incidenza della normativa di legge, legittimante il decreto in esame, sulla disciplina generale fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 ad una lettura del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 475, che rinvia ad apposita legge regionale la determinazione delle condizioni e modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti, appare quindi inidonea a permettere che lo Stato con decreto ministeriale senza previa legge regionale possa disporre in materia di deregolamentazione dello smaltimento dei rifiuti; legge regionale che non potrà peraltro essere promulgata

sino a che non saranno predisposti dallo Stato gli indirizzi con atto *ad hoc*;

con il decreto ministeriale in esame il Governo ha pertanto posto soltanto una prima premessa per giungere alla esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e per giungere ad una completa esclusione occorre ancora che siano emanati gli indirizzi di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 475 e che successivamente, in conformità alle norme dell'odierno decreto ministeriale e di quello futuro, le regioni determinino con legge condizioni e modalità dell'esclusione;

ad oggi quindi ne deriva che sono illegittime perché contrarie a norme aventi forza di legge, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e legge n. 475 del 1988, le disposizioni del decreto in esame che possono essere interpretate nel senso di escludere subito e direttamente alcuni obblighi in tema di smaltimento alle attività relative alle materie prime secondarie, quale tra le più importanti l'obbligo di autorizzazione, per sostituiti con altri obblighi per di più non sanzionati;

infine appare opportuno osservare come i criteri di individuazione delle materie prime secondarie di cui al decreto siano ampi, anche in relazione alle materie prime secondarie tossiche e nocive, così da consentire di derogare quasi del tutto per i rifiuti industriali alle garanzie di tutela ambientale previste dalla CEE e dalle leggi italiane di recepimento rappresentando in tal modo un ennesimo gravissimo attacco alla gestione ambientalmente compatibile della questione rifiuti, con gli effetti di possibile nocimento alla salute dei cittadini che è facile immaginare tenendo presente quale già sia oggi l'applicazione concreta della normativa —:

1) se il Ministro non reputi opportuno rivedere il decreto in esame, stante la sua potenzialità a vanificare le garan-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

zie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e sanando, prima di un possibile intervento della magistratura amministrativa che le associazioni ambientaliste non mancheranno di adire, le illegittimità per grandi linee testè evidenziate:

2) quando si provvederà ad adottare gli atti di indirizzo di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 475, così da consentire in tempi brevi l'attivazione delle competenze legislative regionali secondo criteri certi ed uniformi sull'intero territorio nazionale. (5-02063)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GUIDETTI SERRA, CIPRIANI, ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa locale risulterebbe che l'editrice « La Stampa » sia stata ammessa con decreto ministeriale a beneficiare del trattamento di prepensionamento pubblico previsto dalla legge n. 416 del 1981;

in conseguenza di tale provvedimento più di 200 dipendenti poligrafici de « La Stampa » sarebbero stati prepensionati, in un periodo compreso tra il novembre 1988 e la fine del 1989;

il trattamento di prepensionamento pubblico comporta gravi oneri economici per l'INPS e quindi per i contribuenti in generale, mentre si risolve in un rilevante vantaggio economico per le imprese private ammesse a fruirne;

l'erogazione del beneficio dovrebbe essere limitata, secondo quanto dettato dagli articoli 35 e 37 della legge n. 416 del 1981 a situazioni di « crisi aziendale » rigorosamente accertate;

l'editrice « La Stampa » non risulta versare in situazione di crisi: il bilancio aziendale, secondo fonti sindacali, risulta essere in attivo almeno dal 1986;

che già in precedenza per consentire all'editrice « La Stampa » di effettuare il processo di ristrutturazione aziendale, nel 1984 l'azienda era stata ammessa una prima volta al beneficio del prepensionamento pubblico —:

se le notizie sopra riferite rispondano al vero:

a quando risalga il decreto ministeriale di ammissione ai benefici previsti dalla legge;

in base a quali motivazioni sia stato adottato. (4-18784)

GUIDETTI SERRA, RUSSO SPENA, ARNABOLDI e CIPRIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

recentemente il Governo ha emanato la « Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a carattere regionale ed infraregionale »;

così intervenendo nella complessa e delicata materia della privatizzazione delle IPAB con tale direttiva ha ritenuto di dare attuazione della sentenza n. 396 del 24 marzo 1988, con la quale la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità parziale dell'articolo 1 della legge n. 6972 del 1890;

la strada prescelta dal Governo espressamente privilegia il ricorso all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali e infraregionali per via amministrativa, mentre la citata sentenza della Corte costituzionale, indicava tale possibilità soltanto in via residuale onde evitare una situazione di « vuoto legislativo »;

lo strumento prescelto dal Governo appare pertanto dettato dall'urgenza di consentire un rapido esame delle richieste presentate da molte IPAB a seguito della sentenza, con un implicito ulteriore rinvio *sine die* di un intervento legislativo di carattere generale che regoli in modo chiaro e univoco la materia come la stessa Corte auspicava nella citata sentenza e nella precedente, n. 173 del 1981;

i criteri indicati dalla citata direttiva per l'accertamento di sussistenza dei requisiti di istituzione privata appaiono inoltre vaghi e generici e ambigui e si prestano pertanto alle più disparate applicazioni in ordine al riconoscimento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

della personalità giuridica privata agli enti interessati;

in assenza di un'apposita normativa che disciplini in modo organico e compiuto il settore dell'assistenza, il riconoscimento di personalità giuridica privata alle IPAB desta negli interroganti viva preoccupazione, giacché i patrimoni degli enti interessati, una volta rientrati nella sfera provata, non saranno sottoposti ad alcuno speciale vincolo e controllo di carattere pubblico, il che pare in contrasto con l'esigenza di garantire la destinazione dei fondi ai fini voluti e di assicurare il conseguimento dei superiori interessi della collettività che tali attività, ancorché private, necessariamente devono perseguire —:

se il Governo non ritenga necessario, comunque, disciplinare con legge dello Stato i criteri di valutazione per l'accertamento della natura privata delle IPAB, nonché i limiti ed i controlli di carattere pubblico cui le persone giuridiche così riconosciute dovranno sottostare nello svolgimento della loro attività;

se intenda, inoltre, revocare la direttiva già impartita, sospendendo la procedura di accertamento fino all'emanazione di una compiuta regolamentazione legislativa in materia;

se il Governo non intenda procedere con criterio di urgenza ad una riforma organica di tutto il settore dell'assistenza e beneficenza. (4-18785)

CIOCCI CARLO ALBERTO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la risposta all'interrogazione n. 4-17501 risulta incompleta, in quanto nulla viene comunicato in merito alla parte dell'interrogazione medesima che riguarda il palazzo della civiltà del lavoro all'EUR. Detto edificio, infatti, benché gestito dall'Ente EUR, rientrando nel patrimonio del Ministero delle finanze, dovrebbe anoverarsi tra i monumenti del demanio storico statale e, pertanto, l'i-

scrizione posta sul Palazzo che sottolinea qualità intrinseche proprie del popolo italiano, in parte sbiadita, abbisogna di un urgente restauro, atteso che, il Palazzo, indipendentemente da qualsiasi riferimento al momento storico in cui è stato realizzato, costituisce pur sempre una valida realizzazione dell'architettura contemporanea —:

quali iniziative intenda adottare in relazione a quanto enunciato in premessa. (4-18786)

CIOCCI CARLO ALBERTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che, a seguito del decreto sulla sanatoria degli immigrati extra-comunitari, sono sorte diverse associazioni — tra le altre la Aprlade e la Fanada, operanti in via del Viminale n. 31 — Roma —, che sembra non siano in possesso di alcuna autorizzazione a svolgere attività assistenziale e di patrocinio dei confronti dei lavoratori cui il decreto si riferisce. Sembra, inoltre, che appena presentata alla questura la domanda di sanatoria da parte degli immigrati, queste pseudo associazioni si facciano delegare ad inviare ai datori di lavoro, che molto spesso hanno aiutato gli immigrati spinti soprattutto da sentimenti di solidarietà, esosissime richieste di denaro per l'attività svolta, con conteggi che spesso raggiungono cifre assai elevate per poi accondiscendere ad un bonario componimento della vertenza al fine di non dare corso ad azioni legali di risarcimento. (4-18787)

SALERNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quanto personale della Polizia di Stato, già appartenente al Ruolo di Polizia, che ha già chiesto di transitare nei Ruoli tecnici della Polizia di Stato è stato inquadrato alla data odierna nei predetti ruoli;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

quanto del personale di cui sopra è stato inquadrato nella qualifica o nel ruolo immediatamente superiore;

quanto personale della Polizia di Stato già appartenente al ruolo di Polizia che ha chiesto di transitare nel ruolo tecnico della Polizia di Stato resta da inquadrare;

se tutto il personale inquadrato nei ruoli tecnici della Polizia di Stato abbia diritto a percepire lo stesso trattamento economico, principale ed accessorio, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia;

se tutto il personale della Polizia di Stato inquadrato o da inquadrare nei ruoli tecnici mantenga la qualifica di ufficiale ed agente di P.S. e ufficiale ed agente P.G.;

quando avranno termine gli inquadramenti nel ruolo tecnico della Polizia di Stato per tutto il personale della Polizia che ne abbia fatta richiesta.

Si chiede, inoltre, di conoscere:

se il personale della Polizia di Stato addetto ai servizi tecnici che non abbia richiesto l'inquadramento nei suddetti ruoli continuerà a prestare servizio con mansioni tecniche;

se il personale già inquadrato nei ruoli tecnici debba sottostare a disposizioni particolari per quanto attiene il porto e l'uso delle armi in dotazione;

se per gli appartenenti alla Polizia di Stato che prestano servizio tecnico, sia previsto che debbano indossare la stessa uniforme degli appartenenti alla Polizia di Stato che prestano servizio nel ruolo di Polizia o viceversa e se per essi non sia prevista altra uniforme e se debbano essere soggetti agli stessi regolamenti di servizio e di disciplina. (4-18788)

MARTINAT. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — pre-messo:

che la perdurante gravissima situazione conseguente al mancato innea-

mento nella presente e nelle due precedenti stagioni invernali ha provocato un pesante stato di crisi nel settore turistico e, in particolare, le aziende che gestiscono il trasporto a fune e le relative aree sciabili della provincia di Cuneo debbono sopportare i disagi derivanti dall'impossibilità per le stazioni invernali di addivenire ad una sia pur tardiva apertura degli impianti;

che presso il Ministero del turismo e dello spettacolo risultano allo studio misure urgenti di sostegno al settore turistico —:

quali indilazionabili iniziative intenda adottare al fine di porre rimedio ad una situazione ormai insostenibile e se non ritenga opportuno il riconoscimento per la provincia di Cuneo dello stato di calamità naturale con le misure di sostegno che ne derivano, a causa della crisi che si è venuta a determinare. (4-18789)

MARTINAT. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situazione in cui versa la famiglia del giornalista Gianni Cerutti, direttore de *Il Nord* di Novara, a causa delle minacce ricevute da parte dei sedicenti nuclei comunisti combattenti, i quali con numerosi volantini ed altre attività terroristiche, quali imboscate, collocazione di ordigni vari, eccetera, hanno « condannato a morte » Massimo Cerutti, figlio di Gianni, che è stato oggetto ultimamente di un agguato durante la notte del 2 marzo scorso;

quali iniziative necessarie ed urgenti intenda assumere per tutelare la incolumità della famiglia Cerutti e per fare piena luce su quanto sopra esposto, tenuto conto che, purtroppo, l'ammirevole opera posta in essere finora dalle forze dell'ordine non ha posto fine all'attività dei terroristi comunisti, i quali continuano nella loro opera delinquenziale.

(4-18790)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

CAMBER. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se risponda a verità che l'UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), tra i vari contributi erogati a favore dei settori ippici, abbia elargito ad alcuni quotidiani sportivi ed a periodici tecnici notevoli contributi;

se risulti rispondente a verità che tali contributi siano conseguenti ad una convenzione a suo tempo stipulata, e se, infine, non si ritenga opportuno, data la natura pubblica dell'Ente, rendere note le testate dei quotidiani, delle agenzie giornalistiche e dei periodici che hanno usufruito di tale beneficio negli ultimi cinque anni. (4-18791)

COLOMBINI, MONTANARI FORNARI, PICCHETTI, PERINEI, PINTO e TADDEI. — *Ai Ministri della sanità e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

circa seicento lavoratori e lavoratrici dipendenti del Ministero delle poste e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Roma) hanno presentato un esposto alla magistratura perché « accerti le condizioni ambientali negli edifici » che mettono a rischio la loro salute;

lavorano tutti nella sede di viale Europa 175 all'Eur, dove è stato largamente usato — all'epoca della costruzione (1972) — l'amianto;

l'amianto è una sostanza riconosciuta pericolosa per la salute in quanto, se inalata, può risultare cancerogena e l'Organizzazione mondiale della sanità riconosce l'impossibilità di individuare, per l'amianto, una concentrazione nell'aria cui corrisponda un rischio zero per la popolazione esposta;

nell'aria che si respira negli uffici di viale Europa l'amianto e quello del tipo più pericoloso, l'asbesto, sarebbe presente sotto forma di fibre che i dipendenti rischiano di inalare quotidianamente;

non è la prima volta che il problema viene sollevato: dai lavoratori e lavoratrici, dalle organizzazioni sindacali, da amministratori locali, ma è tornato di attualità dopo i risultati dell'indagine svolta sul posto dalla USL RM-7, il 21 gennaio scorso (un'altra indagine era stata svolta nel 1986 dal laboratorio di igiene degli ambienti dell'Istituto superiore di sanità) per accertare la presenza e il livello di concentrazione di particelle minerali fibrosi aerodisperse negli edifici del suddetto Ministero, a seguito della quale la USL RM-12 inviò una « disposizione-diffida » in cui erano indicati gli adempimenti da fare in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;

l'indagine del gennaio scorso conferma: « un notevole inquinamento da fibre di amianto all'esterno dell'area di lavoro, nelle zone adibite a spogliatoio e a ufficio del cantiere e nell'atrio antistante l'ingresso in cui si trova il personale che — dice la USL — continuando a svolgere la propria attività, risulta indebitamente esposto al rischio di inalazione di fibre di amianto;

i lavori di bonifica e di rimozione dell'amianto avvengono mentre i duemila dipendenti continuano a lavorare nell'edificio in questione e sono quindi sottoposti a scariche di fibre di questa sostanza cancerogena con rischi altissimi per la loro salute —:

come intenda intervenire per verificare se le disposizioni-diffida della USL RM-12 sono state realizzate;

come venga applicata nel luogo di lavoro del Ministero suddetto la direttiva CEE che indica una precisa serie di norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

come siano stati progettati e vengano eseguiti i lavori di decoibentazione in corso affinché le norme di sicurezza prescritte siano davvero rispettate, i locali resi idonei allo svolgimento delle attività quotidiane, la salute dei lavoratori

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

e delle lavoratrici pienamente tutelata ed anche per evitare che il « rischio amianto » si riversi sull'insieme degli abitanti dell'EUR. (4-18792)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia al corrente della grave situazione di disagio in cui sono costretti ad operare gli agenti della polizia di stato del commissariato di Cuneo, a seguito della cronica e più volte lamentata inadeguatezza degli organici, ulteriormente ridotti con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che ha determinato il trasferimento di molti sottufficiali ed agenti dall'attività di prevenzione ed investigazione agli uffici giudiziari dei tribunali della provincia, atteso che tale situazione non potrà che portare a gravi disfunzioni in coincidenza dell'aumento della « microcriminalità » e dei fenomeni delittuosi ad essa attribuibili;

quali iniziative verranno intraprese in tempi brevi da codesto ministero, affinché venga al più presto reintegrato l'organico indispensabile per lo svolgimento del servizio in passato prestato sempre con efficienza dal locale commissariato. (4-18793)

PROCACCI, BASSI MONTANARI, ANDREIS, CECCHETTO COCO, CERUTI, FILIPPINI ROSA, MATTIOLI, CIMA, RUSSO SPENA, DONATI, CIVITA e PERINEI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Bari in data 13 ottobre 1989 ha deliberato la concessione di una proroga di un anno al Consorzio Stadium

per la consegna dei lavori di realizzazione del nuovo stadio e in tal modo ha rinunciato alla riscossione della penale di circa 22 miliardi prevista dal capitolato d'appalto e ha così dato anche la possibilità al Consorzio di chiedere la revisione dei prezzi;

il procuratore della Repubblica ha aperto un'inchiesta a seguito di esposti inviati dalle associazioni ambientaliste;

secondo quanto riportato dal quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno* il sindaco di Bari, con lettera al procuratore della Repubblica, avrebbe chiesto spiegazioni sul motivo delle indagini preliminari avviate dalla procura circa la concessione della suddetta proroga concessa al consorzio —:

se risulti che il sindaco ha inviato la suddetta lettera al procuratore della Repubblica e al procuratore generale;

se sia possibile accertare, nel caso in cui questa notizia risultasse fondata, se il comportamento del sindaco abbia in qualche modo condizionato la decisione del procuratore della Repubblica di ritirare la documentazione dell'inchiesta assegnata al sostituto procuratore, dottor Magrone, con l'effetto di segnare una interruzione dell'indagine già avviata dal suddetto sostituto procuratore;

se risulti che il procuratore, dottor Zaccaria, ha preso in visione il fascicolo delle indagini preliminari sulla concessa proroga, senza averlo finora restituito e così, sostanzialmente, avocando a sé l'indagine di verificare la legittimità di quanto avvenuto;

cosa si intenda fare affinché venga rispettato il dettato di cui all'articolo 25, primo comma, della Costituzione.

(4-18794)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1990

INTERPELLANZA

—

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, per conoscere i motivi dell'annoso ritardo nella erogazione ai quotidiani dei contributi previsti dalla legge per l'editoria;

per sapere se il Governo si renda conto che tali ritardi possano non influire gravemente sui bilanci della grande editoria, mentre hanno effetti rovinosi sulle medie e piccole testate quotidiane, le quali sono costrette a ricorrere ad anticipazioni bancarie, pregiudicando ogni tentativo di risanamento delle imprese giornalistiche e venendo così meno alla lettera e allo spirito della legge.

(2-00908) « Servello, Valensise, Mennitti, Rubinacci, Parigi ».